COMUNE DI
MONTEBELLO VICENTINO

PROVINCIA DI
VICENZA

**Impianto di recupero rifiuti urbani e specialisito sito in Montebello Vicentino, via Lungochiampo 113/A**

# Richiesta di incremento delle capacità dell'impianto e relativa modifica di autorizzazione all'esercizio

DITTA PROPONENTE :

FUTURA
LA TUA ASSISTENTE PER L'AMBIENTE

**FUTURA S.r.l.** **Via Volta 1/3/5** **36057 Arcugnano (VI)**

REDAZIONE :

GEOS Studio associato
InGEgneria GEOlogia ambientE

## INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

| CODICE ELABORATO | | | 1 4 _ 6 6 | |
|---|---|---|---|---|
| REV. n° | DATA | | ESECUZIONE | APPROVAZIONE |
| EMISSIONE | MARZO 2016 | Emissione | G.T. L.S. | L.S. |
| | | | | |
| | | | | |

QUESTO DISEGNO o DOCUMENTO POSSIEDE E MANTIENE TUTTE LE PROPRIETA' E I DIRITTI DI LEGGE

Proponente:
FUTURA S.r.l.
Via Volta 1/3/5 – Arcugnano (VI)



# INTEGRAZIONI

## Sommario

1 Introduzione ..... 3

2 Integrazioni ..... 3

2.1 Quadro programmatico ..... 3

2.2 Quadro progettuale ..... 33

2.3 Quadro ambientale ..... 39

All. 1 - Certificato ISO 14001
All. 2 - Reti di raccolta interne

# 1 Introduzione

La Società Futura S.r.l., il 21 dicembre 2015 (prot. 86211), ha presentato al competente ufficio della Provincia di Vicenza un progetto per l'incremento delle capacità dell'impianto e la relativa modifica all'autorizzazione all'esercizio relativamente allo stabilimento sito in Montebello Vicentino, via Lungochiampo n.113/a, secondo il procedimento di valutazione di impatto ambientale ed approvazione (art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. e D.G.R.V. n. 575/2013).

La Commissione V.I.A., in data 3 febbraio 2016, ha inviato richiesta di integrazioni alla documentazione già depositata (Prot. N. 7331, Provincia di Vicenza, Area servizi al cittadino e al terriotorio, settore Ambiente – Servizio V.I.A.), ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La presente relazione è finalizzata ad integrare lo Studio di Impatto Ambientale con gli aspetti segnalati dalla Commissione V.I.A., rimandando in alcuni casi a relazioni specialistiche.

# 2 Integrazioni

## *2.1 Quadro programmatico*

### 2.1.1 Integrare il quadro programmatico approfondendo il rapporto tra l'intervento proposto ed i P.T.R.C. (vigente, adottato e variante paesaggistica), P.A.I. (vincoli e divieti), P.A.T.I. (rapporto ambientale) e P.I..

**PTRC VIGENTE 1992**

Il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del1992, risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il Piano si pone come quadro di riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.

Il PTRC si articola per piani di area -previsti dalla prima legge regionale sul governo del territorio (L.R. 61/85)- che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

Il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è rappresentato dall'adozione del nuovo PTRC (DGR 372/2009), a cui è seguita l'adozione della Variante con attribuzione della valenza paesaggistica, (DGR 427/2013).

I contenuti del Piano, indicati nel Titolo II "Strumenti della pianificazione" all'art.5, riguardano:

- zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse del territorio e dell'ambiente;
- individuazione delle articolazioni spaziali dei piani provinciali e delle loro eventuali interconnessioni;
- definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di livello subordinato;
- determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Tale Piano articola le proposte che riguardano il "fattore ambiente" in quattro grandi sottoinsiemi:

- il sistema dell'ambiente che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e dei vincoli, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui sono compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione e i relativi provvedimenti di incentivazione e sviluppo, accanto a quelli per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- il sistema insediativo, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all'armatura urbana ed i servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standard urbanistici;
- il sistema produttivo, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e /o necessarie rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i problemi dei settori terziario e turistico con linee ed indirizzi per il loro sviluppo o migliore organizzazione;
- il sistema delle relazioni nel quale trovano coerenza i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate direttive per il riordino delle reti.

RAPPORTI CON IL PROGETTO

- Tav. 01 – Difesa del suolo e degli insediamenti

Il sito ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi, regolamentata dall'art. 12 delle NTA, ove si pone divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

Non sono pertanto previste interferenze con la realizzazione del progetto.

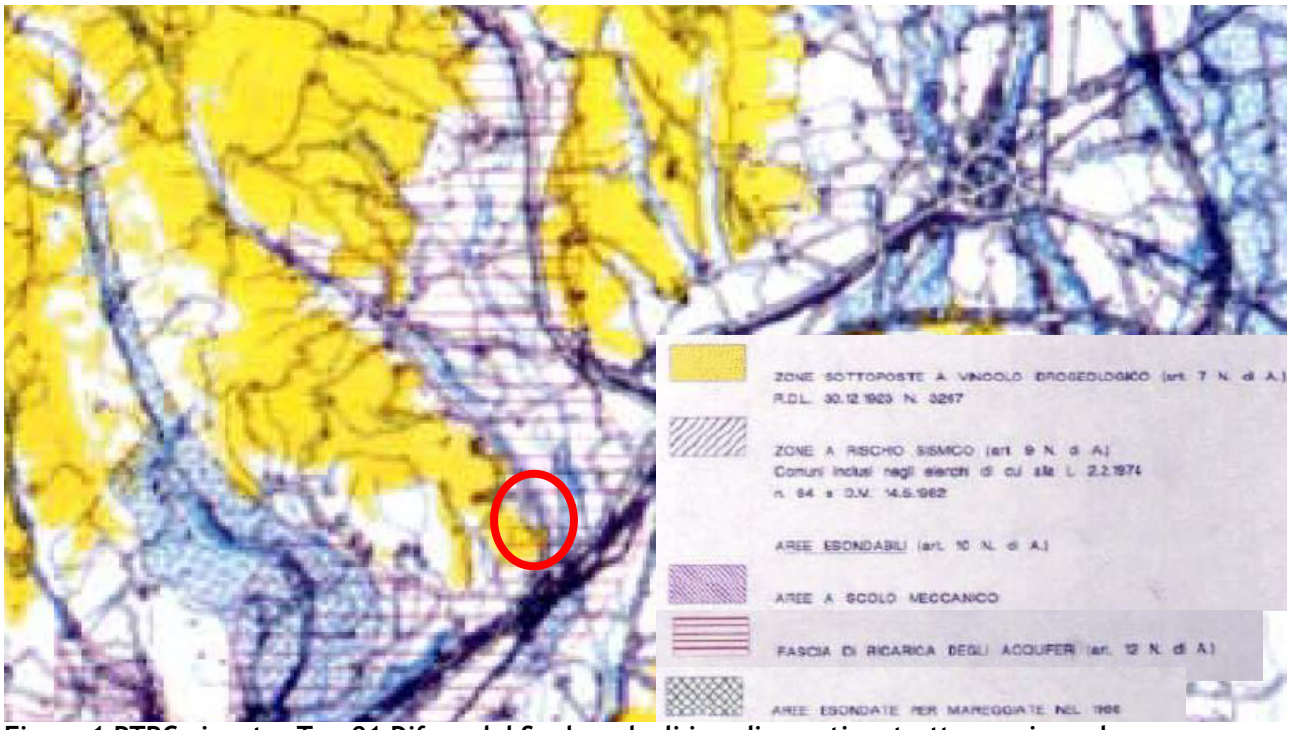


**Figura 1 PTRC vigente, Tav.01 Difesa del Suolo e degli insediamenti, estratto non in scala**

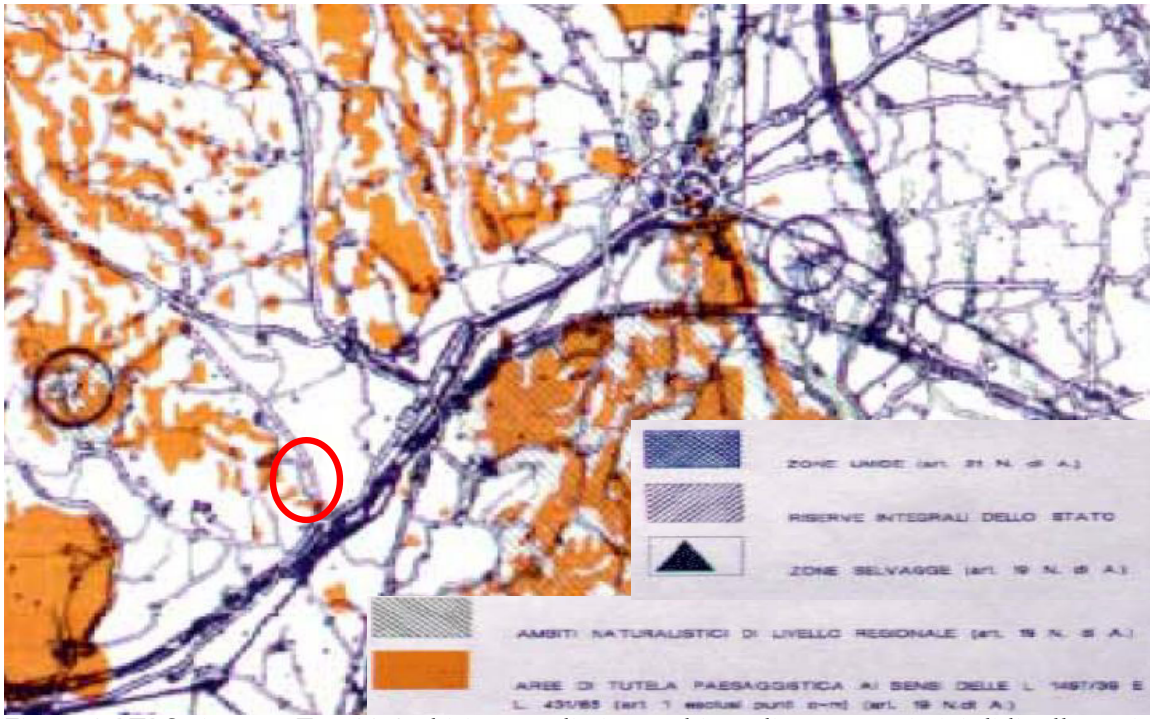


**Figura 2 PTRC vigente, Tav.02 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale, estratto non in scala**

- Tav. 02 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale

L'area non risulta soggetta ad alcuna classificazione

- Tav. 03 - Integrità del territorio agricolo

L'area ricade in ambito con buona integrità. L'art. 23 delle NTA prevede che per "ambiti con buona integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati provvedano, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli.

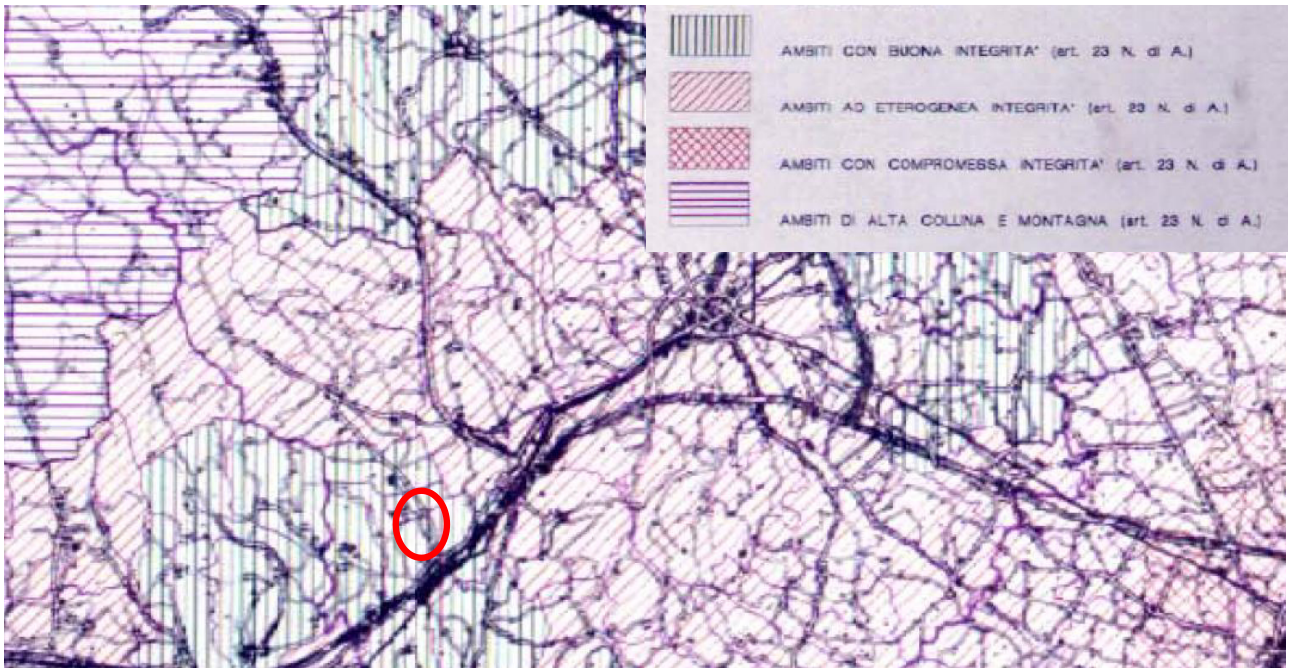


**Figura 3 PTRC vigente, Tav.03 Integrità del territorio agricolo, estratto non in scala**

- Tav. 04 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico

L'area non è interessata da nessuna zonizzazione

- Tav.05 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela di paesaggistica.

L'area non è interessata da nessuna zonizzazione

- Tav. 06 Schema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed interregionali

L'area non è interessata da nessuna zonizzazione

- Tav. 07 Sistema Insediativo

L'area non è interessata da nessuna zonizzazione. Si trova in prossimità del nucleo insediativo di Montebello Vicentino e di un corridoio intermodale interregionale che corrisponde all'autostrada A4.

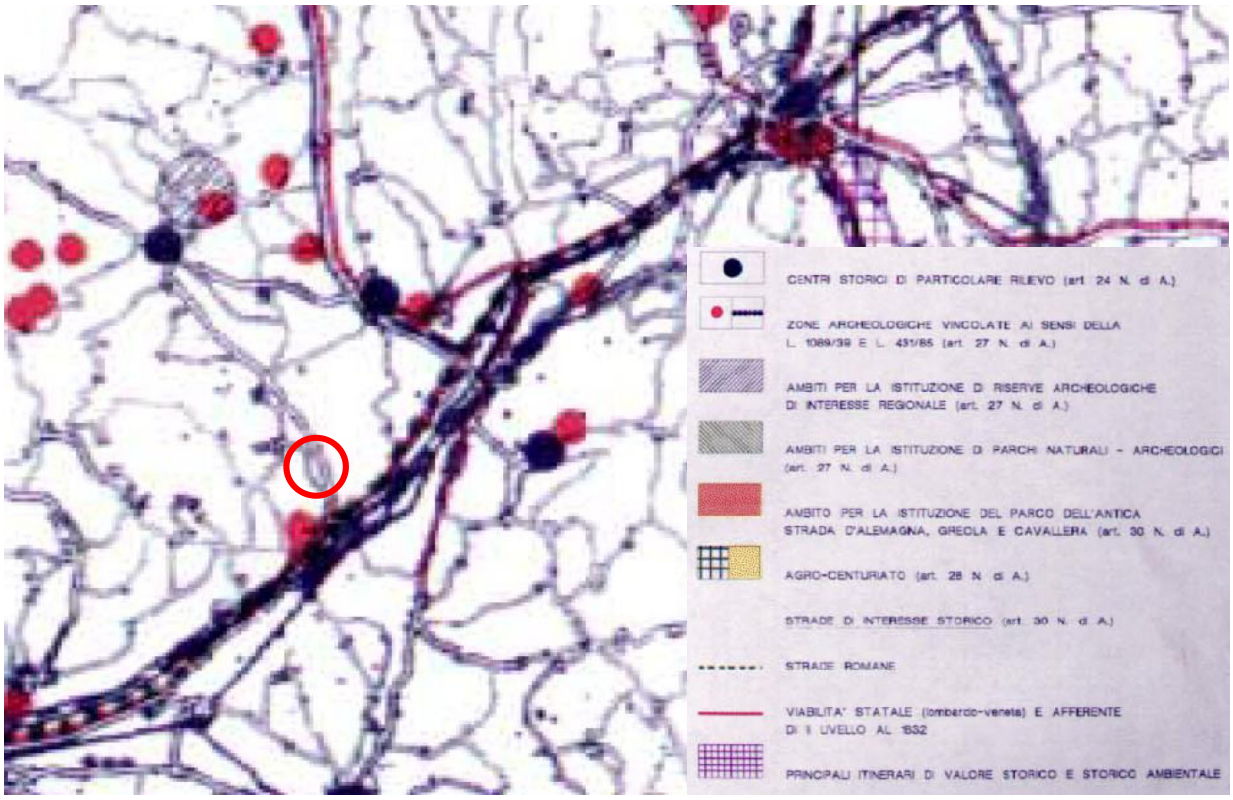


**Figura 4 PTRC vigente, Tav.04 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico, estratto non in scala**

**Figura 5 PTRC vigente, Tav.06 Schema della viabilità primaria - Itinerari regionali ed interregionali, estratto non in scala**

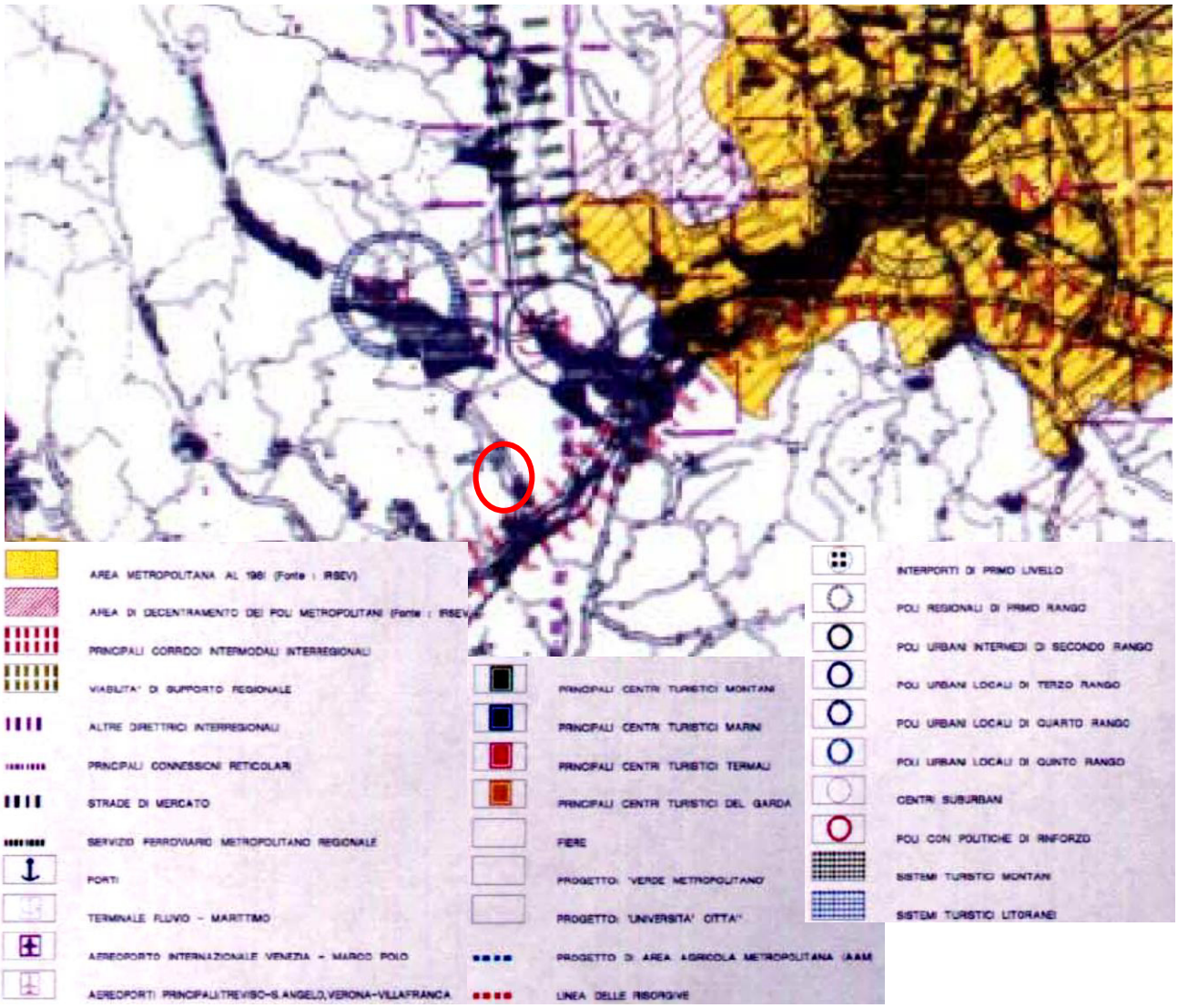


**Figura 6 PTRC vigente, Tav. 07 Sistema Insediativo, estratto non in scala**

## PTRC adottato nel 2009

La Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001, ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) come riformulazione del vigente strumento generale relativo all'assetto del territorio.
Con DGR 2587 del 7/08/2007 è stato adottato il Documento Preliminare, comprensivo anche della Relazione Ambientale, come previsto dalla L.R. 24/2011 e dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
A partire dal Documento Preliminare, il progetto è stato elaborato tenendo conto degli apporti collaborativi conseguenti alla fase di partecipazione, concertazione e di consultazione.
Il PTRC è stato adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e rappresenta il risultato di una fitta e continua collaborazione con le amministrazioni interessate e con i rappresentanti delle parti sociali, economiche e culturali locali.
Il Piano, a seguito della procedura di controdeduzione alle osservazioni pervenute, è stato trasmesso nell'agosto 2009 al Consiglio Regionale per la sua approvazione.
Nel nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si mette in luce che la pianificazione territoriale si impegna a "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività".
Questo nuovo Piano non si limita a riprendere e rivedere quello del 1992, ma lo sostituisce integralmente in ragione del contesto in cui si trova ad operare, molto diverso dalla fine degli anni ottanta. E' espressione di una autonomia regionale più incisiva ed estesa, dopo la riforma costituzionale del 2001, più permeata dai valori comuni europei e dalle politiche territoriali e ambientale sovrannazionali.
Riguarda un vasto territorio che fa parte integrante di una Europa dai confini e dai contenuti molto diversi rispetto a vent'anni fa, in una posizione per molti aspetti strategica; un'area che costituisce parte importante di un mercato aperto e competitivo, nel quale i protagonisti sono sempre condizionanti dal contesto territoriale nel quale operano.

RAPPORTI CON IL PROGETTO

- Tav. 01a – Uso del suolo

L'area ricade all'interno del tessuto urbanizzato

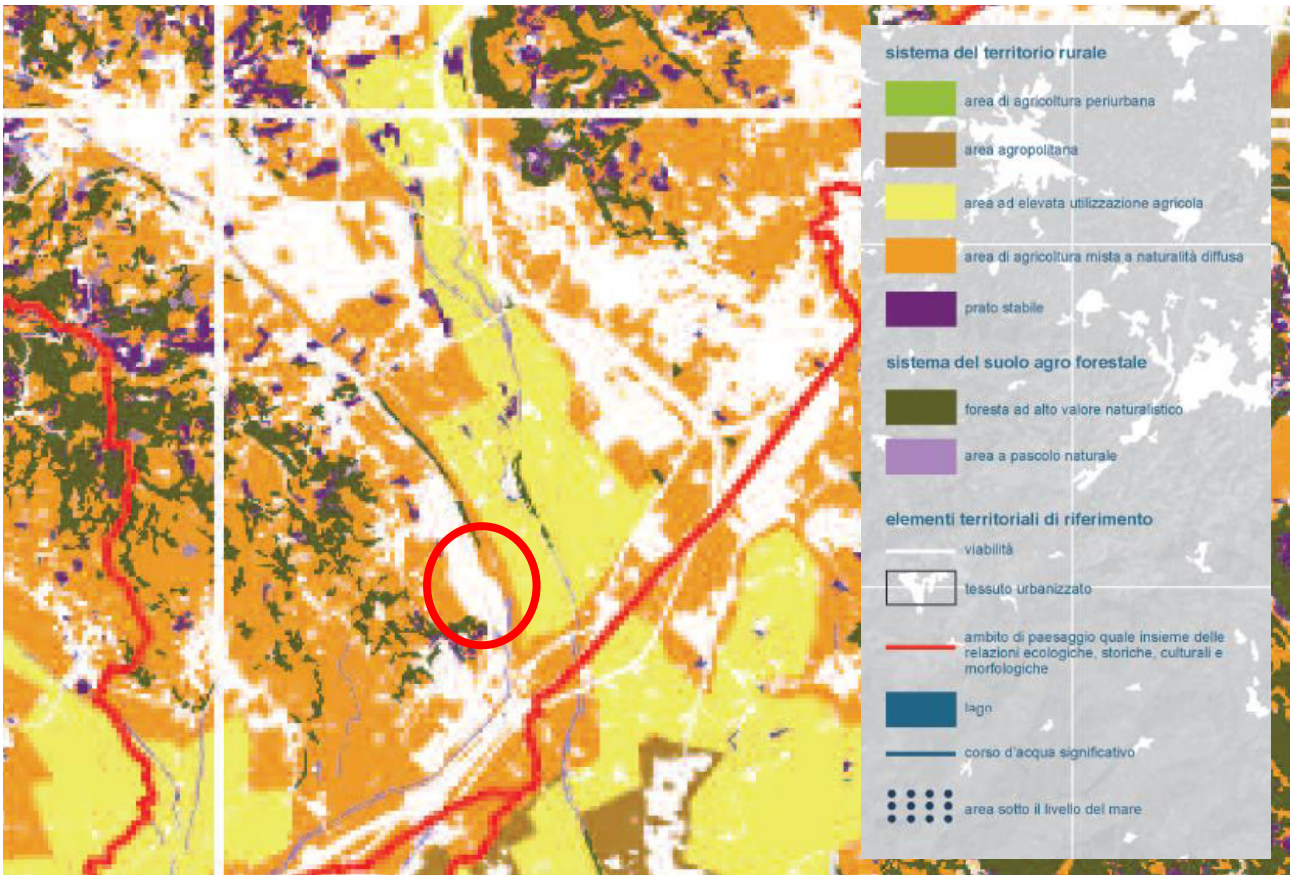


**Figura 7 PTRC adottato, Tav.01a - Uso del Suolo, estratto non in scala**

- Tav. 01b – Uso del suolo - Acqua

L'area ricade all'interno della zonizzazione "corso d'acqua significativo" che si riferisce alla presenza del fiume Chiampo. Si trova inoltre in prossimità di un'area di laminazione.

- Tav. 02 – Biodiversità

L'area è classificata come tessuto urbanizzato. Si trova in prossimità di aree agricole la cui biodiversità dello spazio agrario è classificata da medio bassa a medio alta. Il torrente Chiampo è individuato quale corridoio ecologico.

- Tav. 3 – Energia ed ambiente

L'area è classificata come tessuto urbanizzato.

**Figura 8 PTRC adottato, Tav. 01b - Uso del Suolo - Acqua, estratto non in scala**

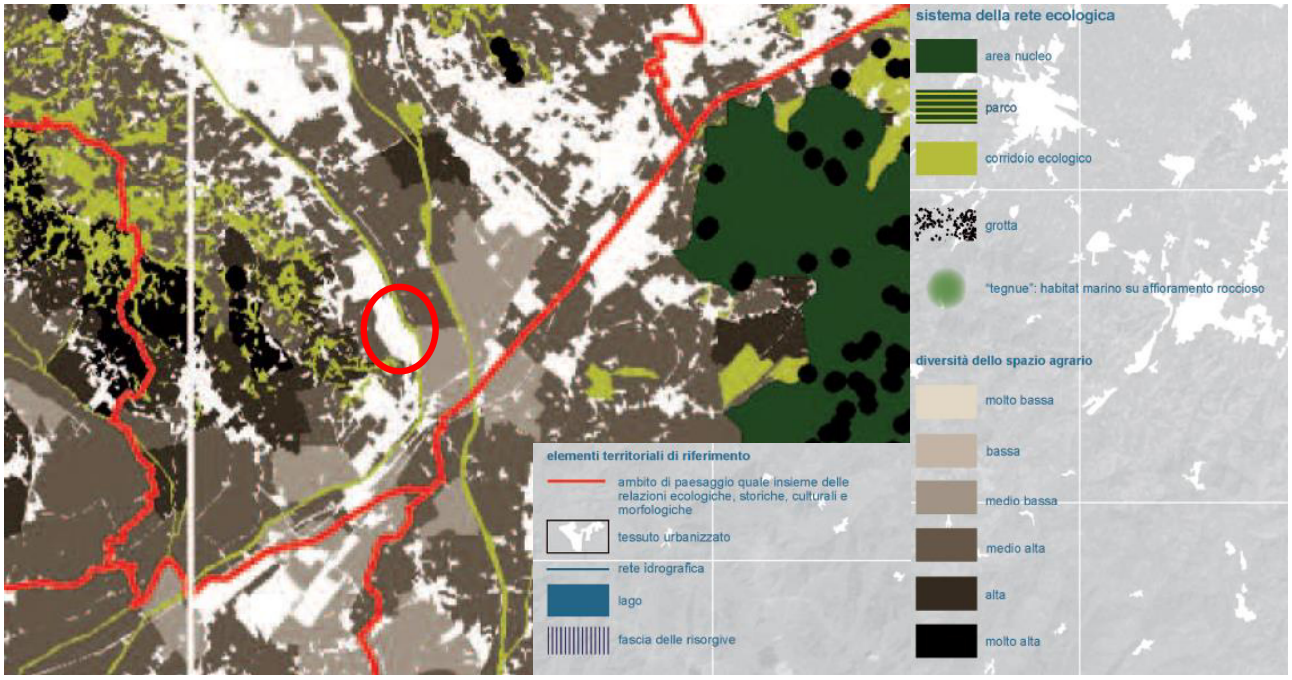


**Figura 9 PTRC adottato, Tav. 02 Biodiversità, estratto non in scala**

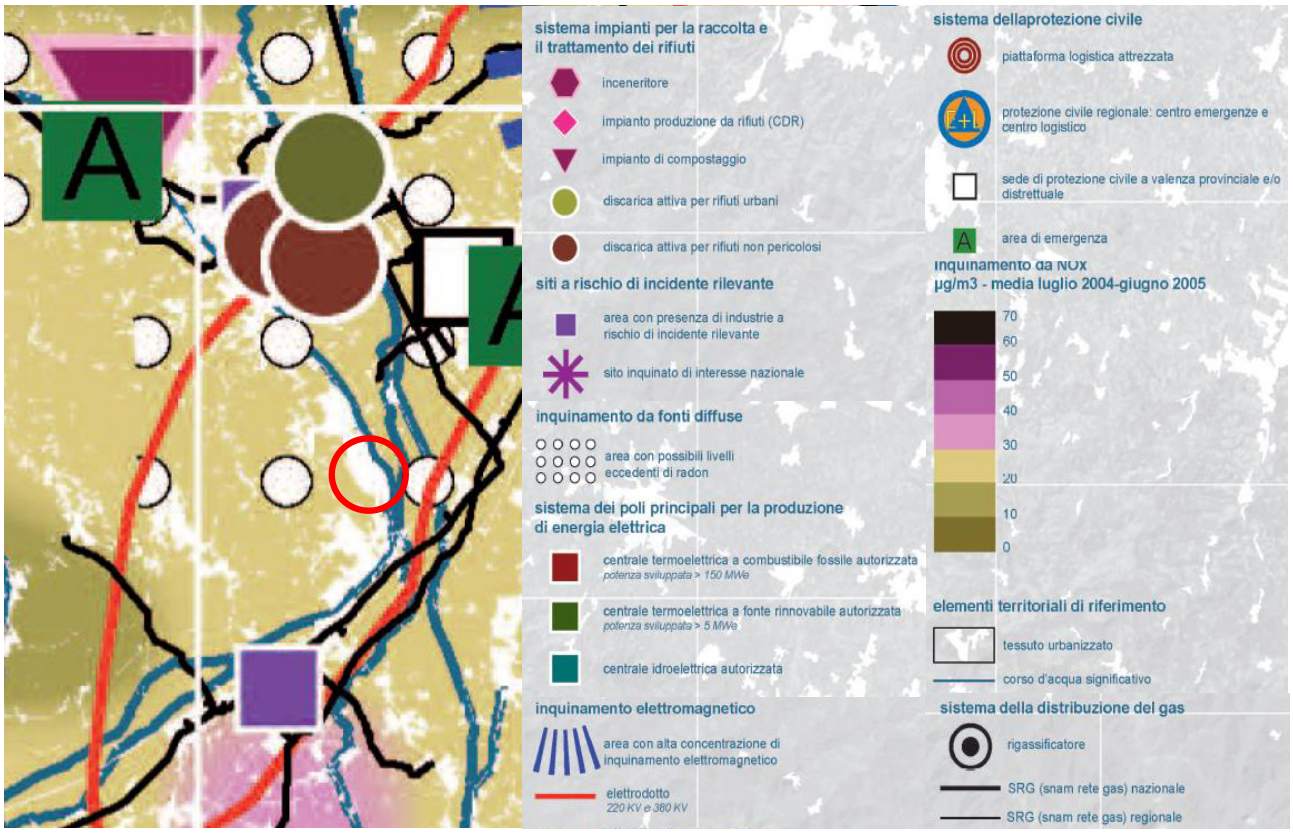


**Figura 10 PTRC adottato, Tav. 03 Energie ed ambiente, estratto non in scala**

- Tav. 04 – Mobilità

L'area è classificata come tessuto urbanizzato. Ricade in prossimità dell'autostrada A4. Il territorio in prossimità del sito è caratterizzato da una densità abitativa minore di 0.1 abitanti/ettaro o compresa tra 0.1 e 0.3 abitanti/ettaro.

- Tav. 05a – Sviluppo economico-produttivo

L'area ricade in prossimità di una delle piattaforme produttive complesse regionali, il CIS di Montebello Vicentino, ossia il centro intermodale Merci e Servizi.

- Tav. 08 – Città motore del futuro

L'area ricade in prossimità dei poli urbani di Montecchio Maggiore ed Arzignano e della città polo-cerniera di Vicenza. Si trova inoltre nei pressi del corridoio Europeo dell'autostrada A4.

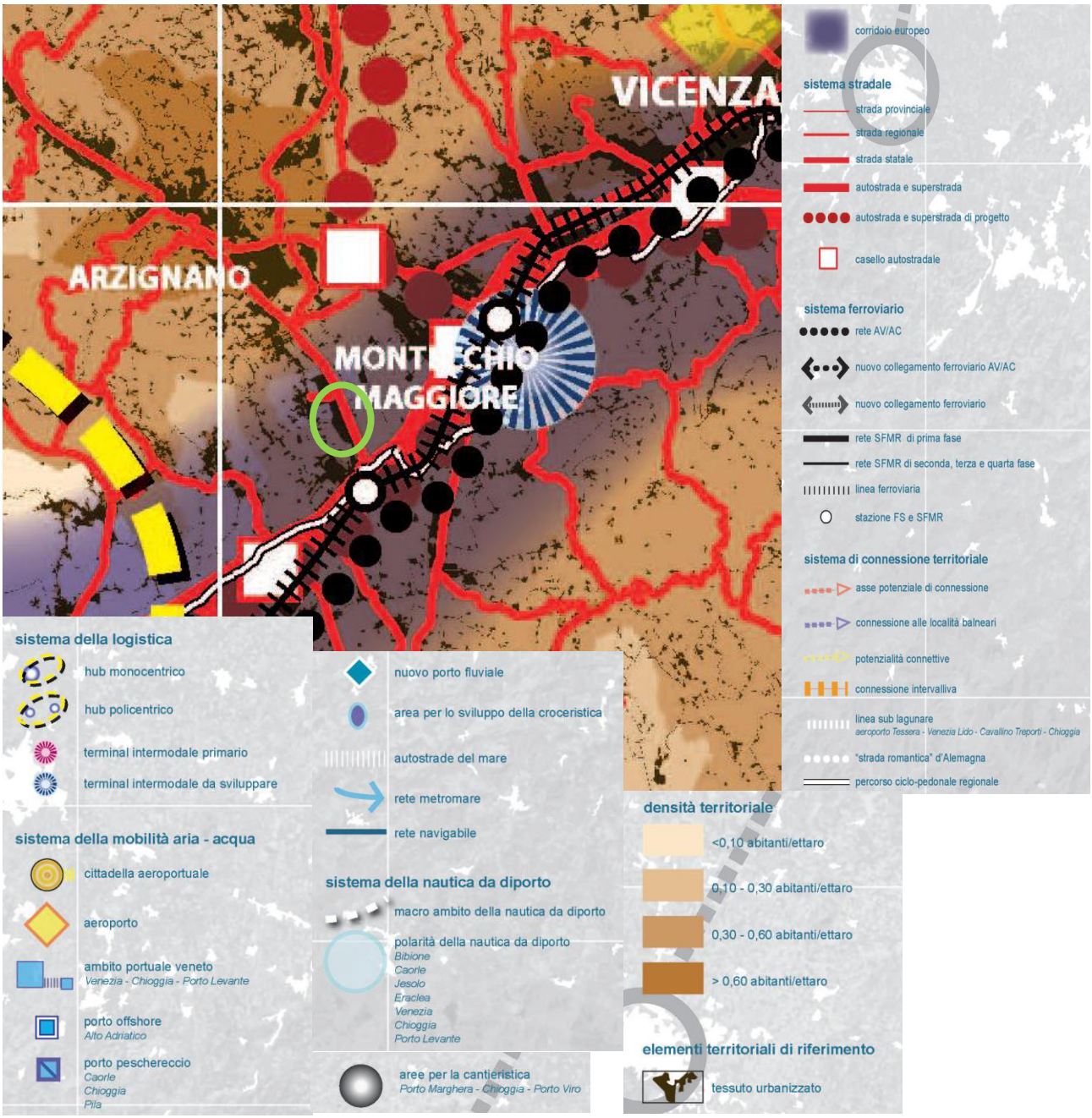


**Figura 11 PTRC adottato, Tav. 04 Mobilità, estratto non in scala**

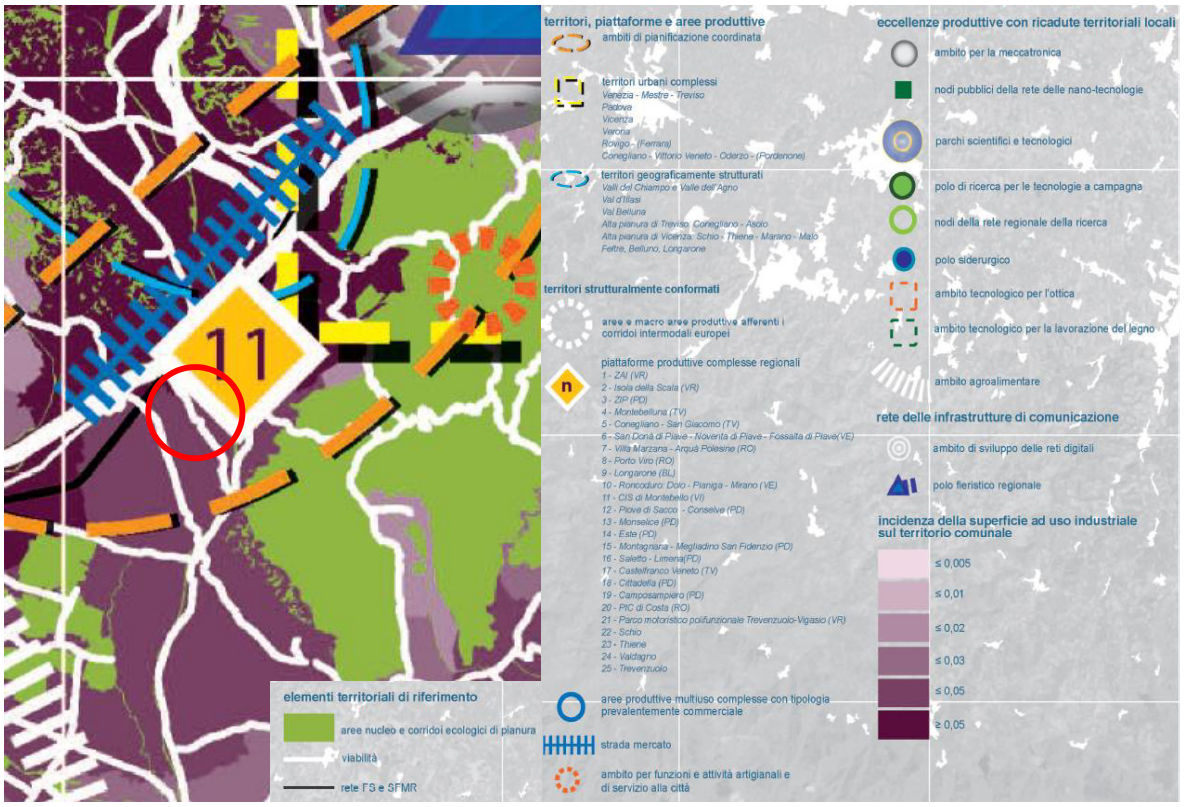


**Figura 12 PTRC adottato, Tav. 05a Sviluppo economico produttivo, estratto non in scala**

**Figura 13 PTRC adottato, Tav. 08 Città, motore del futuro, estratto non in scala**

## PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica – Variante 2013

La normativa nazionale in materia di paesaggio contenuta nel D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ha introdotto l'obbligo di provvedere all'elaborazione congiunta Stato – Regione del piano paesaggistico regionale, anche nella forma di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 15 luglio 2009, tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione del Veneto, è stata avviata "la redazione congiunta del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

A tal fine è stato istituito il Comitato Tecnico del Paesaggio (CTP), a composizione paritetica ministeriale e regionale, che opera dal settembre 2009, incaricato della "definizione dei contenuti del Piano" e del "coordinamento delle azioni necessarie alla sua definizione".

In conformità al Codice e alla legge regionale 11/04, la Variante delinea un processo di pianificazione paesaggistica articolato in due diversi momenti: uno di carattere generale, che ha a oggetto il PTRC a valenza paesaggistica, e uno più di dettaglio che riguarda la Pianificazione Paesaggistica Regionale d'Ambito.

Inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 2009, dei settori dell'economia, dell'energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), la Variante al PTRC prevede anche un aggiornamento dei suoi contenuti territoriali, riguardanti la città, il sistema relazionale, la difesa del suolo.

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 , è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.

Un estratto di tale documentazione è riportato all'interno della relazione paesaggistica allegata al progetto.

RAPPORTI CON IL PROGETTO

La tav. 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica del nuovo PTRC della Regione Veneto riconosce al fiume Chiampo la funzionalità di corridoio ecologico all'interno della Rete Ecologica Regionale.

A tal proposito si evidenzia che il progetto non comporta alcuna interazione con il torrente Chiampo e le sue sponde.

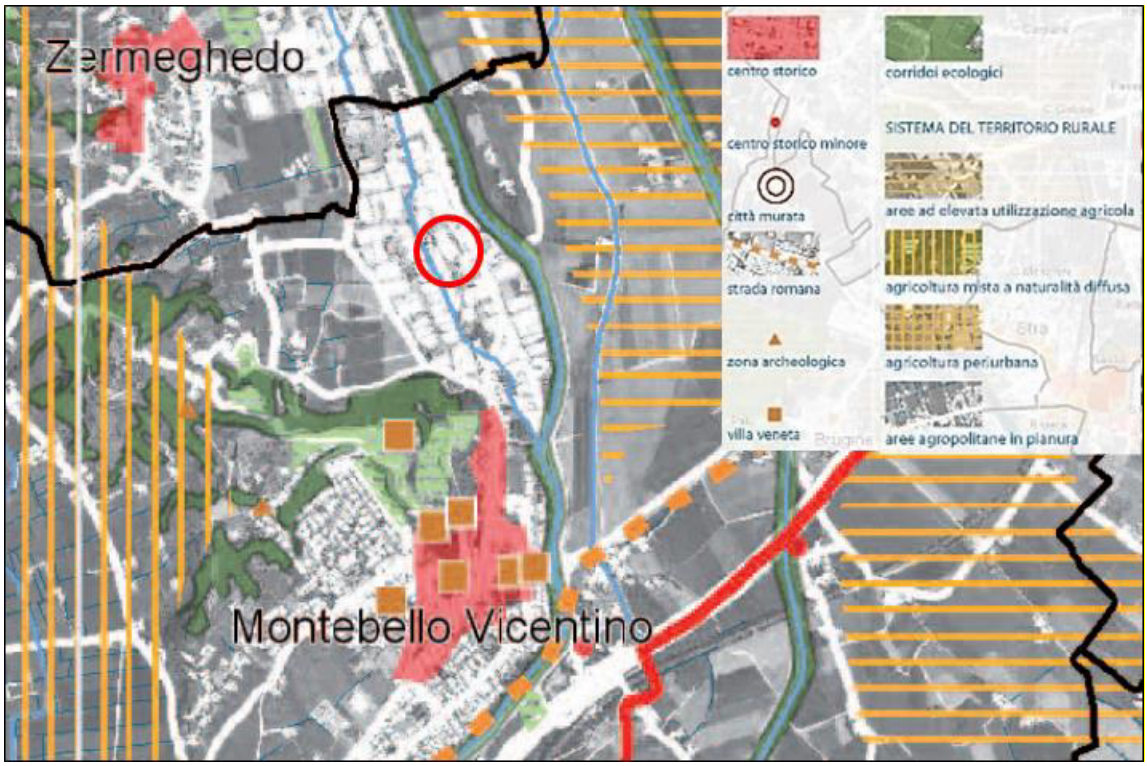


**Figura 14 PTRC 2009 variante 2013 con valenza paesaggistica – estratto tav. 9 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica.**

## PAI – Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione

In Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione è stato approvato con DPCM del 21/11/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 28/04/2014. Successivamente alla data di adozione sono state apportate delle modificate cartografiche, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione, alle singole tavole che necessitassero di aggiornamento. La tavola n.53 "Carta della pericolosità idraulica" aggiornata nel giugno 2014, con decreto Segretariale n.30 del 04/06/2014 (e quindi dopo gli eventi critici del 2010 e del 2013), non segnala aree a rischio idraulico nella zona interessata dallo stabilimento.

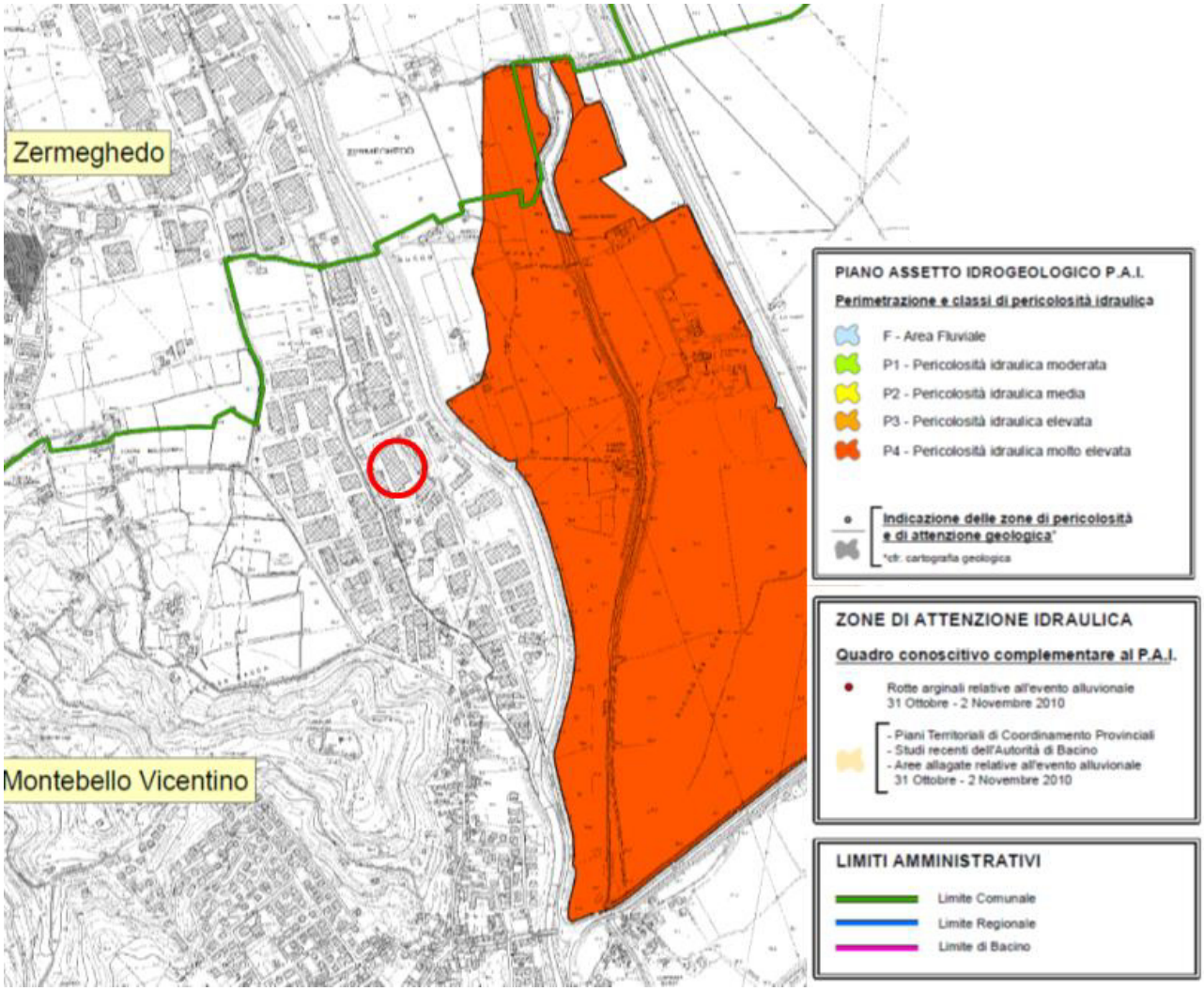


**Figura 15 – Estratto della Carta della pericolosità idraulica (Decreto Segretariale n.46 del 05/08/2014) Tavola 53 – Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione – non in scala.**

Le Norme di attuazione al PAI dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, contenute nell'allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzione del 9 novembre 2012, descrivono quali siano i contenuti di tale Piano, le classificazioni del territorio oltre alle prescrizioni da applicare a ciascuna classe di pericolosità.

Si riporta di seguito un estratto delle NT del PAI, ed in particolare l'art. 8 "Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione".

"*1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.*

*2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.*

*3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:*

*a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;*

*b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;*

*c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;*

*d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*

*e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;*

*f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.*

*4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:*

*a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;*

*b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;*

*c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;*

*d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.*

*5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.*

*6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.*"

RAPPORTI CON IL PROGETTO

L'area in esame non risulta ricadere in alcuna classe di pericolosità e rischio e non sono pertanto previste prescrizioni particolari in relazione al progetto presentato.

## P.A.T.I. dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino e Zermeghedo

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino e Zermeghedo, è stato redatto in co-pianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 11/2004.

A tale scopo, in data 24/03/2005 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione fra i Sindaci dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino e Zermeghedo e l'Assessore alle Politiche del Territorio della Regione Veneto, e in data 24/10/2007 è stata sottoscritta un'intesa operativa fra i Sindaci dei suddetti Comuni e il Presidente della Provincia di Vicenza.

Il P.A.T.I. è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2009 dal il Comune di Montebello Vicentino, n. 2 del 12/01/2009 dal Comune di Gambellara, n. 2 dal 07/01/2009 dal Comune di Montorso Vicentino, e n. 1 del 13/01/2009 dal Comune di Zermeghedo.

Successivamente è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 21/04/2010 e ratificato con D.G.R.V. n. 37 del 18/01/2011, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 02 del 8 Febbraio 2011.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione vento n. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i., il Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI se Intercomunale) è costituito da:

a) una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;
d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

Si riportano di seguito alcuni estratti cartografici degli elaborati grafici del PATI, individuando quali siano i rapporti tra le indicazioni progettuali del PATI e l'intervento proposto.

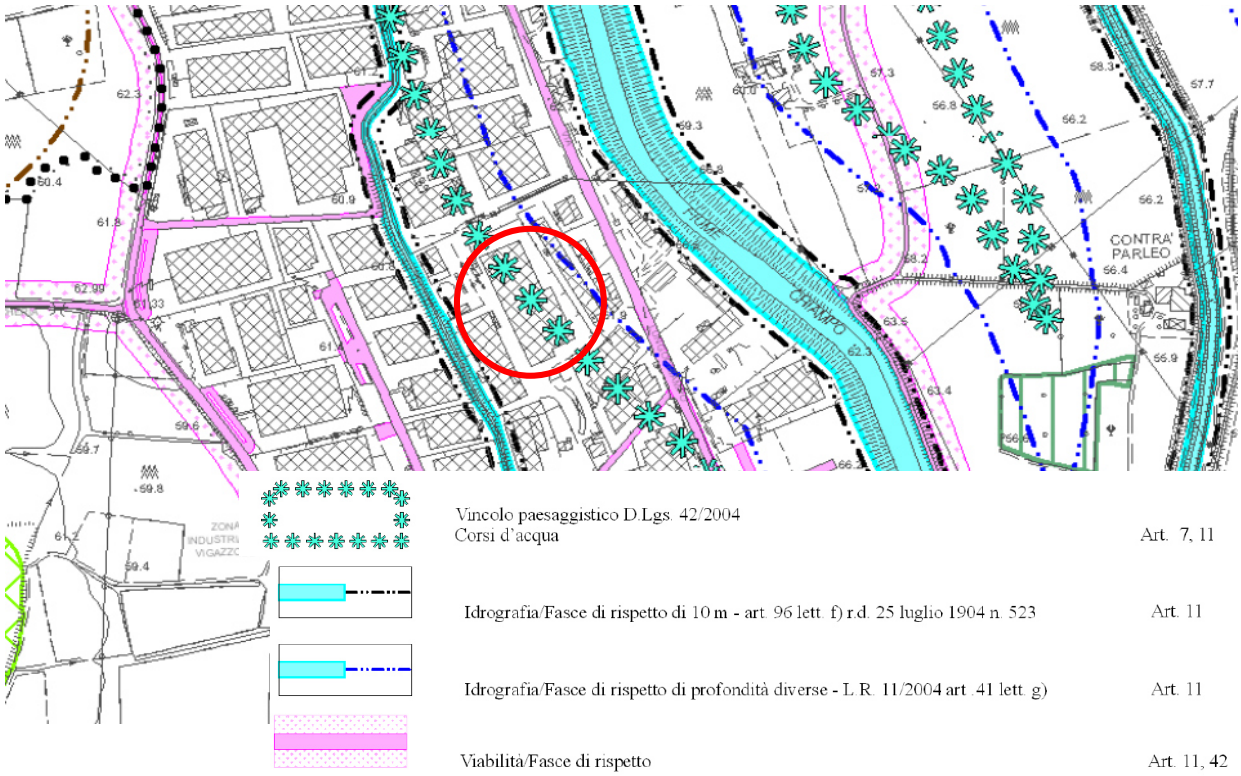


**Figura 16 Estratto della Tav. 1 del PATI – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

Rapporti dell'intervento proposto con il PATI:

- Tav.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

L'area ricade in parte nella fascia di rispetto del fiume Chiampo, soggetta a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, a cui rimando gli art. 7 ed 11 delle NTA del PATI.

L'intervento non comporta alcuna modifica edilizia, risultando pertanto compatibile con i vincoli e le prescrizioni del PATI.

- Tav. 2 – Carta delle Invarianti

L'area non risulta soggetta ad alcuna classificazione

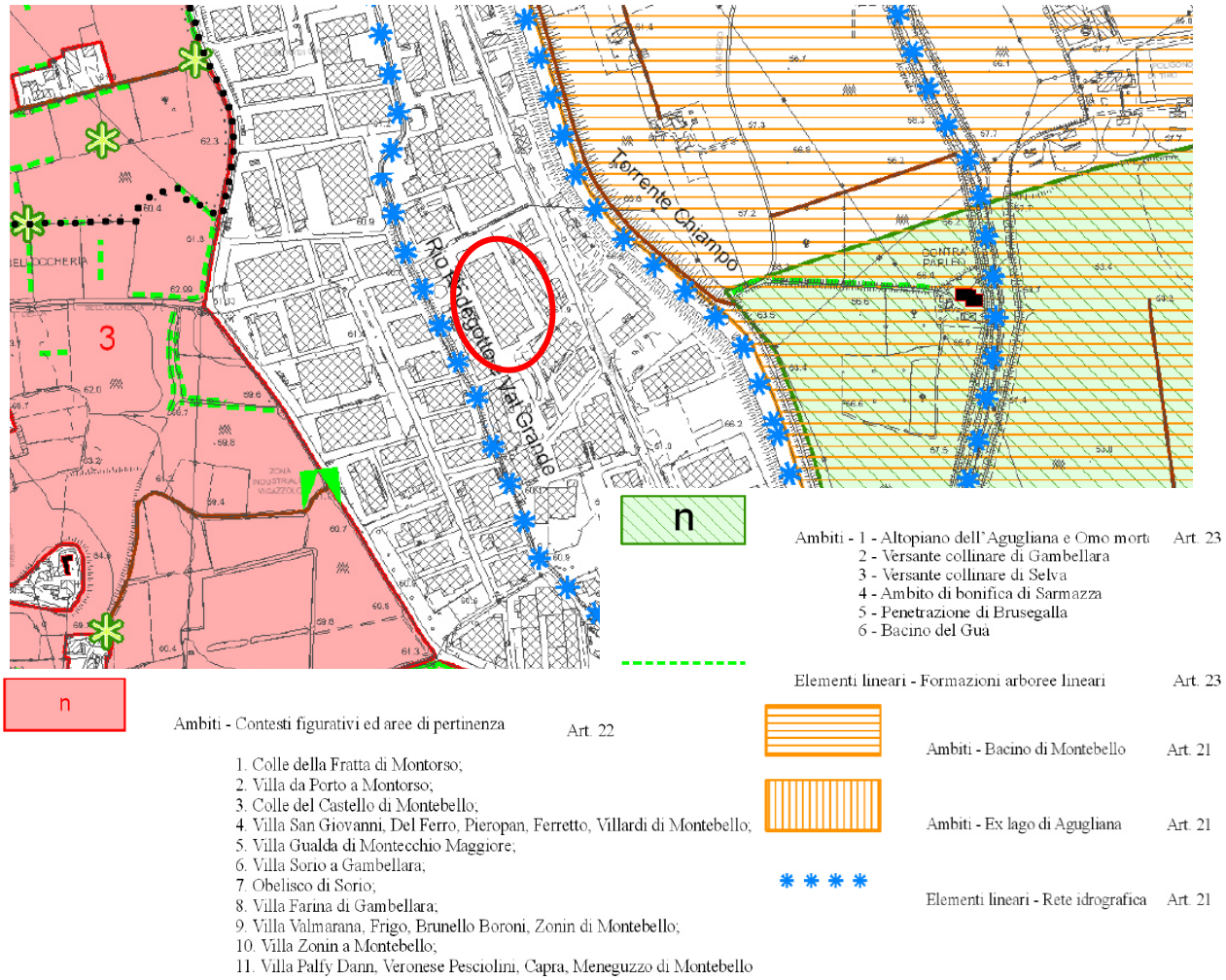


**Figura 17 Estratto della Tav. 2 del PATI – Carta delle invarianti**

- Tav. 3 – Carta delle fragilità

L'area ricade in un'area classificata come "idonea a condizione", dal punto di vista della compatibilità geologica ai fini urbanistici. Ricade inoltre in un'area classificata come esondabile o a ristagno idrico, perimetro C.

Secondo quanto riportato dall'art. 25 delle NTA "*le condizioni morfologiche nonché le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e di permeabilità dei terreni sono tali da richiedere adeguati approfondimenti di indagine con grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste*".

L'area in oggetto viene così classificata in quanto area soggetta a rischio idraulico (esondabile o a ristagno idrico) per la prossimità al Rio Rodegotto che "*risente di una grave situazione di insufficienza legata sia all'urbanizzazione industriale dell'area ad esso afferente sia al fenomeno di rigurgito al quale è sottoposto nella sua immissione nel Chiampo, per effetto della pensilità di quest'ultimo*".

Le prescrizioni previste dal PATI per gli interventi ubanistici e le opere che ricadono in "aree idonee a condizione" si riferiscono alla necessità di fornire studi ed indagini geologiche e valutazioni specialistiche atti a garantire la corretta realizzazione dell'opera.

L'intervento proposto non prevede alcuna modifica urbanistica ed edilizia, non andando ad interferire con le indicazioni del PATI.

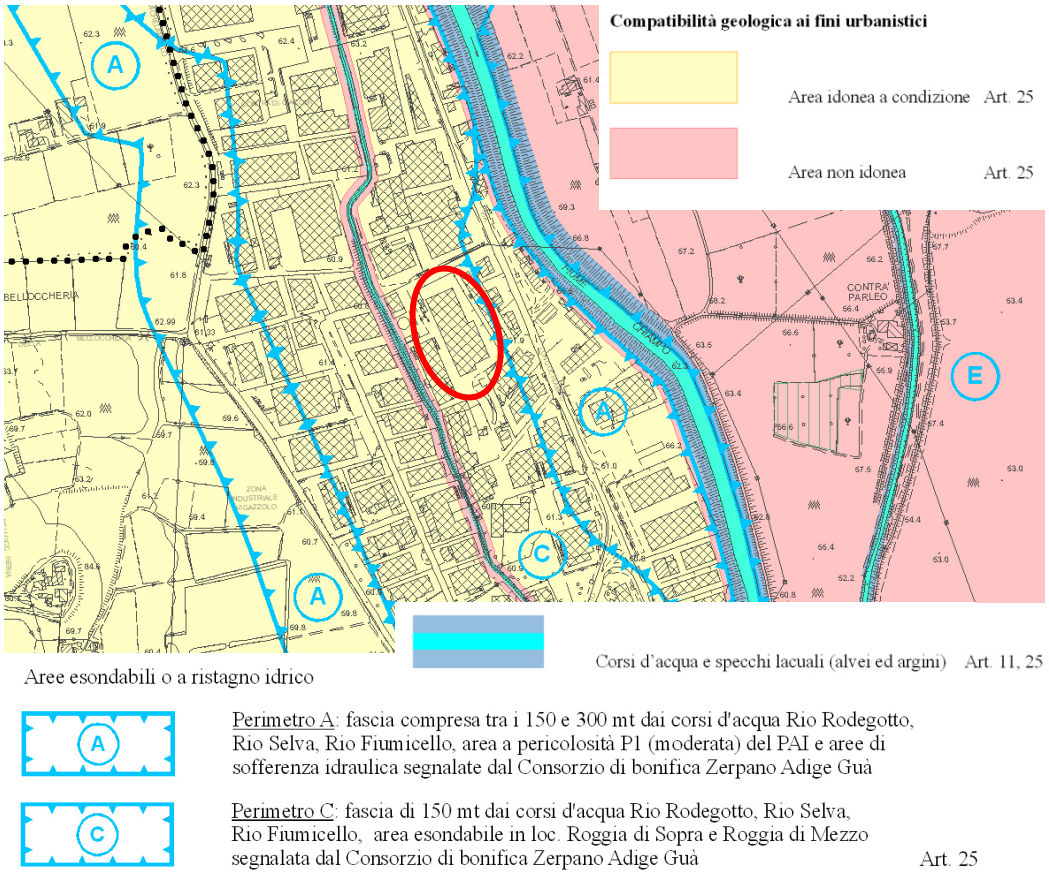


**Figura 18 Estratto della Tav. 3 del PATI – Carta delle fragilità**

Inoltre le NTA indicano per l'area in oggetto, classificata come aree esondabili o a ristagno idrico, perimetro C, quanto segue: fascia di rispetto di 150 m dal corso d'acqua Rio Rodegotto. In particolare, per gli eventuali vincoli e divieti, si fa riferimento all'art. 25 delle NTA del P.A.T.I., che descrive le "fragilità e compatibilità ai fini urbanistici", che individua le aree non idonee ad effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie che comportino un aumento del carico insediativo. Tra le aree non idonee vengono individuate le aree soggette a rischio idraulico (esondabili o a ristagno idrico). Le norme tecniche specificano le particolari problematiche di tutti i corsi d'acqua che interessano il territorio. Il Rio Rodegotto "risente di una grave situazione di insufficienza legata sia all'urbanizzazione industriale dell'area ad esso afferente sia al

fenomeno di rigurgito al quale è sottoposto nella sua immissione nel Chiampo, per effetto della pensilinità di quest'ultimo".

In "Area non idonea" sono vietati interventi di nuova edificazione.

Lo stabilimento oggetto di valutazione ricade in parte all'interno della fascia di rispetto di 150 m dal Rio Rodegotto, classificato come perimetro C nella carta delle fragilità allegata al PATI. In tale aree non è possibili l'attuazione di interventi diversi da quelli già previsti dal PRG. Tale divieto fa riferimento ad eventuale incremento di carichi urbanistici o aumento dell'impermeabilizzazione del suolo. La presente richiesta non prevede di apportare alcuna modifica alle strutture esistenti né alle aree esterne di pertinenza dello stabilimento, e non risulta pertanto in contrasto che le norme e i vincoli stabiliti.

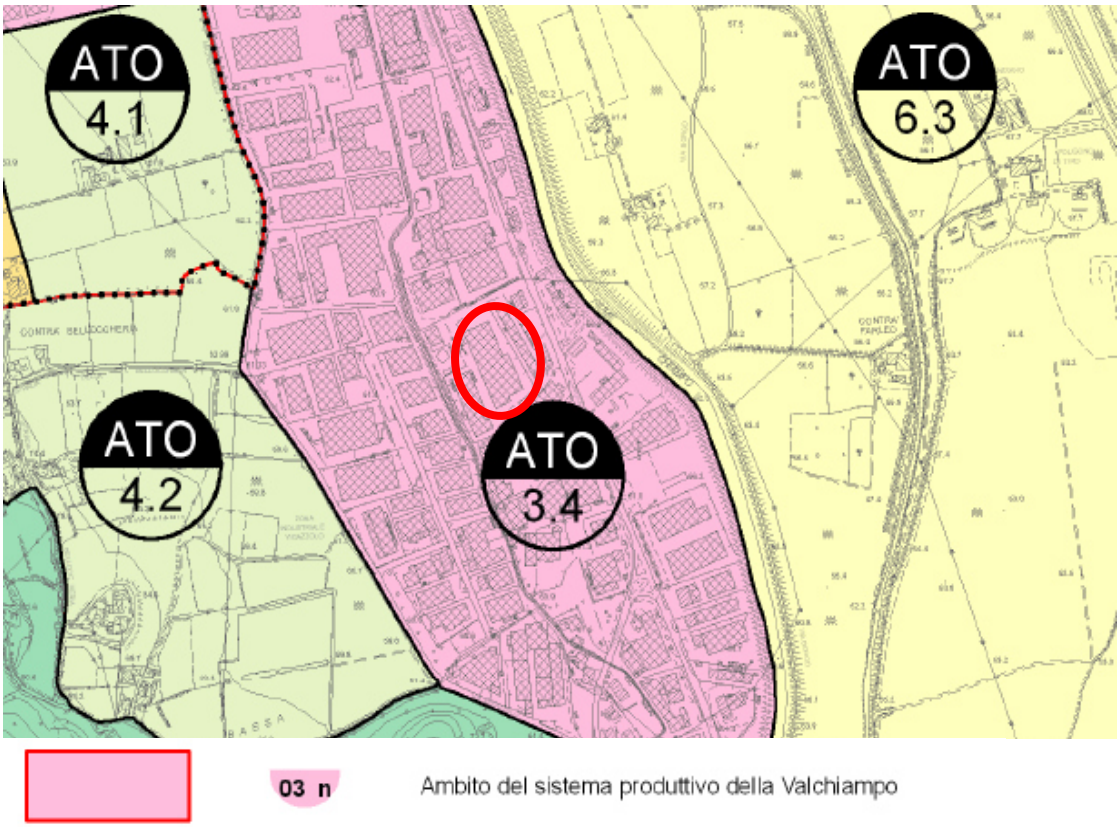


**Figura 19 Estratto della Tav. 4 A del PATI- Carta degli ATO**

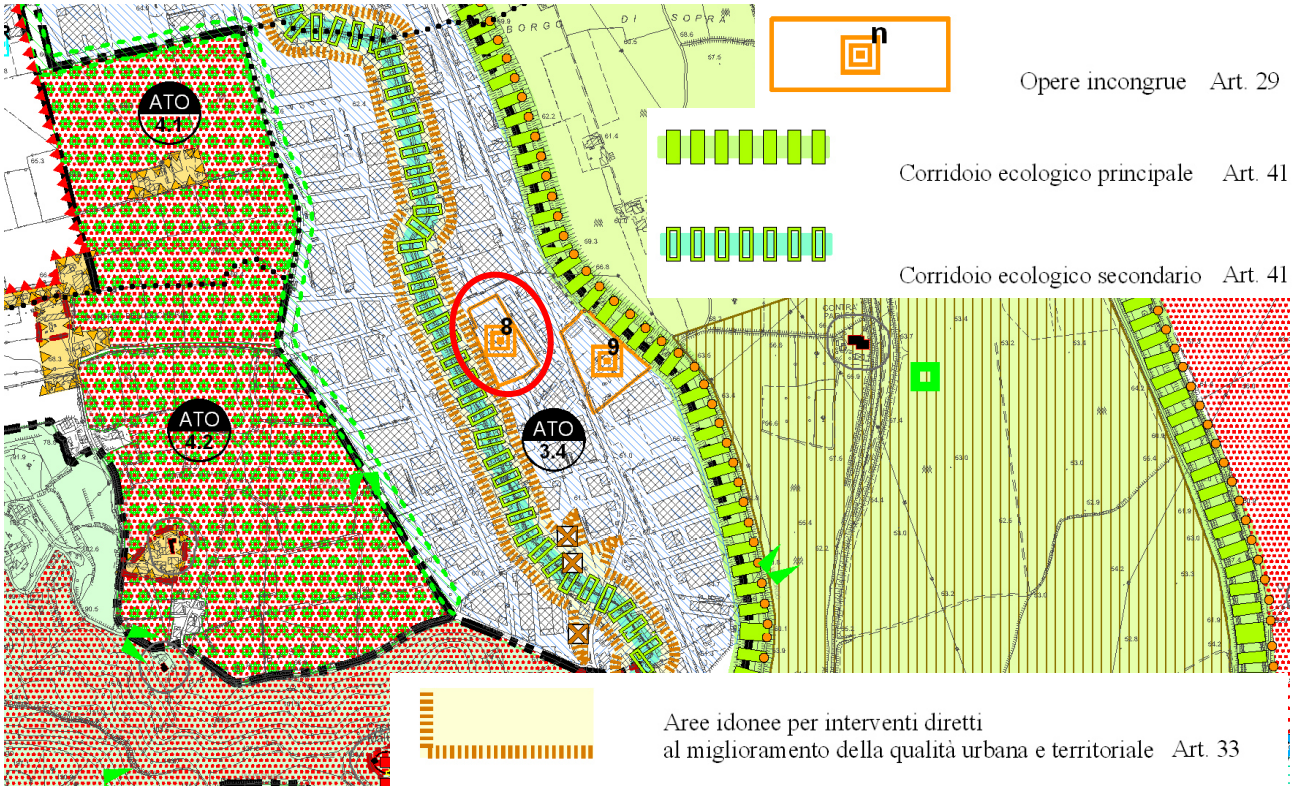


**Figura 20 Estratto della TAv. 4 del PATI – Carta delle trasformabilità**

- Tav. 4 A- Carta degli ATO

L'area in esame ricade nell'ATO 3.4.

L'allegato A al PATI, ambiti territoriali omogenei e dimensionamento, fornisce alcune indicazioni sull' ATO 3.4.

***2.1 Ato n. 03.04 – Zona produttiva lungo Chiampo; - Montebello Vic.no***

*obiettivi specifici:*

*- attuazione delle previsioni vigenti con attenzione al riordino del sistema produttivo mirando alla rimozione o trasferimento di attività incompatibili o incongure nella nuova zona produttiva intercomunale;*

*- promuovere la realizzazione di un sistema di aree pubbliche di separazione tra la zona produttiva e il centro residenziale di Montebello attraverso i meccanismi della perequazione, della compensazione e del credito edilizio;*

*- riqualificazione della funzionalità idraulica del torrente Rodegotto con l'obiettivo del ripristino delle dimensioni ottimali delle sezioni dell'alveo (rimozione delle strozzature, aree di pertinenza del torrente) nonché il riordino delle aree scoperte pertinenziali (depositi all'aperto e recinzioni improprie);*

*- risanamento idraulico dell'area produttiva anche con potenziamento della rete fognaria e della rete di scolo delle acque meteoriche nonché con l'eventuale realizzazione di un bacino di laminazione nelle aree agricole in località Pelosa Bassa.*

L'attività è individuata come opera incongrua per la quale è previsto il traferimento, secondo l'accordo pubblico- privato già sottoscritto.
Non sono pertanto previsti ampliamenti edilizi, conformemente a quanto indicato dalle NTA.

- Tav. 4 – Carta delle trasformabilità

L'area in esame ricade nell'ATO 3.4.. Lo stabilimento in esame viene classificato come opera incongrua, per cui si rimanda all'art. 29 delle NTA. Tale articolo elenca le opere incongrue individuate nel territorio intercomunale, specidicandone la destinazione d'uso e le eventuali prescrizioni. Per lo stabilimento in oggetto, "ex Crestani", si prevede il trasferimento dell'attività nella zona produttiva intercomunale. La ditta ha sottoscritto un accordo pubblico – privato per il trasferimento.

**RAPPORTO AMBIENTALE PATI** (ai sensi della L.R. 11/2004 e smi)

Il rapporto ambientale allegato al PATI, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 11/04 e smi, viene redatto al fine di garantire la protezione dell'ambiente e promuovere il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile attraverso la valutazione da parte dei Comuni degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PATI. La valutazione degli impatti derivanti dalle azioni di piano viene effettuata attraverso la Valutazione Ambientale Strategica, VAS.

In tale documento vengono riassunti gli obiettivi di Piano e le azioni programmate per il loro raggiungimento, per procedere successivamente alla valutazione ambientale delle singole azioni, tramite una valutazione matriciale dei diversi impatti.

Si riporta di seguito un estratto della tabella "Azioni e Impatti – Prime valutazioni".

Tabella. Azioni e Impatti – Prime valutazioni.

| Obiettivo generale: miglioramento della qualità del sistema insediativo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OBIETTIVI | AZIONI | TIPOLOGIA DI AZIONE | IMPATTI POTENZIALI | VALUTAZIONE | NOTE |
| A | Riduzione delle interferenze tra il sistema residenziale e il sistema produttivo | - individuazione delle attività produttive non compatibili con il contesto residenziale o ambientale come opere incongrue o aree di riqualificazione e riconversione (vedi NTA art. 29, 34) | Azioni di riqualificazione | Positivi: valorizzazione e rigenerazione | ☺ | |
| | | - individuazione di un'area produttiva intercomunale in un contesto di grande accessibilità territoriale (connessione diretta con la rete autostradale e la S.R. 11), in un territorio intercluso tra assi infrastrutturali-tecnologici e senza grande rilievo dal punto di vista agronomico, in prossimità di altre zone produttive del comune di Montebello, Gambellara e Lonigo (in coerenza con le indicazioni del PTCP) (vedi NTA art. 35, 50) | Azione che può determinare pressione ambientale | Atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo, ecosistemi, rumore e vibrazioni, paesaggio, salute umana, interferenze con il sistema residenziale | 😐 | L'area produttiva intercomunale consentirà l'eliminazione di attività produttive esistenti che ora interferiscono con il sistema residenziale e/o ambientale. Tali attività saranno concentrate in una nuova zona idonea ad ospitarle. |
| | | - riconoscimento della funzione di mitigazione/ammortizzazione delle aree agricole intermedie tra il sistema residenziale e il sistema produttivo (ATO con tipologia 04 e le zone di ammortizzazione e transizione): tali aree sono finalizzate a mantenere la separazione tra i due sistemi evitando ulteriori avvicinamenti e conflitti; (vedi NTA art. 26, 39) | Azione di prevenzione e tutela | Positivi: riconoscimento delle aree agricole intermedie - prevenzione e tutela | ☺ | |

**Figura 21 Estratto della Tabella "Azioni ed Impatti- Prime valutazioni" del Rapporto Ambientale allegato al PATI.**

L'estratto della tabella "azioni ed Impatti" fa riferimento alla riduzione delle interferenze tra il sistema residenziale e il sistema produttivo. In questo senso, in fase di definizione del PATI, sono state individuate della attività produttive incongrue in quanto non compatibili con il contesto residenziale o ambientale, secondo quanto specificato agli artt. 29 e 34 delle NTA del PATI.

Sono inoltre state individuate delle aree da destinare alla realizzazione di un'area produttiva intercomunale.

Secondo le valutazioni di tali azioni effettuate nel rapporto ambientale (VAS), l'individuazione delle attività non compatibili risulta avere un impatto potenziale positivo grazie alla valorizzazione e la rigenerazione delle aree incongrue individuate. Per quanto riguarda invece la realizzazione di un'area produttiva intercomunale, la concentrazione delle attività in una nuova zona comporterà degli impatti su atmosfera, ambiente idrico, sottosuolo, ecosistemi, rumore e vibrazioni, salute umana e interferenze con il sistema residenziale, andando ad agire in modo positivo su alcune di queste matrici ambientali e negativi su altre, ottenendo complessivamente un giudizio di condizioni intermedie.

Sono quindi state valutate le criticità riscontrate dal PATI, le risposte previste dal piano, fornendo delle alternative e valutando le azioni di piano.

Si riporta di seguito un estratto della tabella di valutazione relativamente all'area oggetto di analisi nel presente progetto.

| N° | Comune | Criticità (Pressione) | Stato di fatto (Stato) | Previsione del PATI (Risposta) | Alternative | Note ai fini VAS | Giudizio Stato | Giudizio Risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Montorso, Zermeghedo e Montebello | Interferenza tra sistema produttivo e aree residenziali e aree di pregio ambientale (rumori, odori, impatto visivo) | Evidente interferenza tra sistema produttivo e residenziale. Le aree interposte tra aree produttive e residenziali hanno uso agricolo. | Realizzazione di una fascia di mitigazione dei bordi delle aree industriali-artigianali (art. 38 NTA) | - Opzione zero (do-nothing): persisterebbero i problemi. | La scelta del piano dimostra la ferma volontà delle amministrazioni comunali di riqualificare l'ambiente esistente ricreando le condizioni per il miglioramento della qualità ambientale. E' prevista la creazione di una fascia boscata a confine tra area produttiva e area agricola. | ☹ | ☺ |
| 19 (*) | Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara | Aree produttive | Aree produttive | L'art. 49 NTA prevede che il PATI riconosca nella costante innovazione delle attività produttive, la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. Il recepimento del principio del | - Opzione zero (do-nothing): peggiorativa, non prevedendo alcun miglioramento. - Blocco di alcune attività: opzione inattuabile considerato che le attività in | Le previsioni del PATI (BAP) che riprendono peraltro un principio già consolidato nell'ambito del progetto GIADA costituiscono un meccanismo virtuoso per il miglioramento e la sostenibilità dei processi produttivi. Si suggerisce che il PI prevdeda che il BAP sia redatto da | 😐 | ☺ |
| | | | | Bilancio Ambientale Positivo (BAP) diviene requisito necessario per l'insediamento, l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive. Per quanto riguarda la zona in ampliamento a Montorso (zona Roggia di Sotto) a compensazione sono previsti: la realizzazione di un asilo nido e l'integrazione degli standard. | essere dovrebbero già rispettare i limiti di legge e dovrebbero essere eseguiti dalle autorità competenti gli appositi controlli. | tecnico specialista in possesso di specifiche competenze necessarie per la corretta ed esaustiva redazione del BAP in relazione al progetto esaminato. Si suggerisce che i Comuni redigano una precisa mappatura delle attività produttive e dei relativi cicli produttivi nonché delle emissioni e/o impatti ambientali. Conseguentemente potranno essere attuate ulteriori misure atte a ridurre l'inquinamento e gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi (ad es. Regolamento Ambientale per le zone produttive). | | |

**Figura 22 Estratto della VAS allegata al PATI (pagg. 148, 156)**

Dalla tabella emerge che l'interferenza esistente tra zone produttive e zone residenziali, che in parte potrebbe essere risolta con una delocalizzazione di alcune delle attività incongrue individuate, prevede inoltre la realizzazione di un'area boscata che vada a suddividere l'area produttiva da quella agricola, portando un giudizio di risposta positivo alla criticità individuata.

La pressione connessa all'esistenza delle realtà produttive nel territorio sovracomunale viene regolamentata ulteriormente dall'art. 49 delle NTA, come segnalato nell'estratto del documento di VAS riportato. Tale articolo prevede il recepimento del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) quale requisito necessario per l'insediamento, il trasferimento e/o l'ampliamento di attività produttive. Il documento suggerisce inoltre delle indicazioni da introdurre nel PATI per definire le modalità di redazione del BAP e alla definizione di ulteriori misure da parte dei singoli Comuni, atte a garantire lo sviluppo sostenibile. Il Comune di Montebello, in risposta a queste indicazioni, ha emanato un Regolamento Ambientale per regolamentare le

realtà produttive presenti nel proprio territorio (si rimanda al paragrafo relativo al Regolamento Ambientale del Comune di Montebello Vicentino).

## Piano degli Interventi – Variante n.1 del 2014

Il primo Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino, è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2012, ed approvato con D.C.C. n. 45 del 31/10/2012 ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Successivamente, la prima variante al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino, è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2014 ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Si riportano di seguito gli estratti cartografici delle tavole della Variante al P.I., in corrispondenza al sito di Futura s.r.l., valutando il rapporto esistente tra le indicazioni del PI e l'intervento proposto.

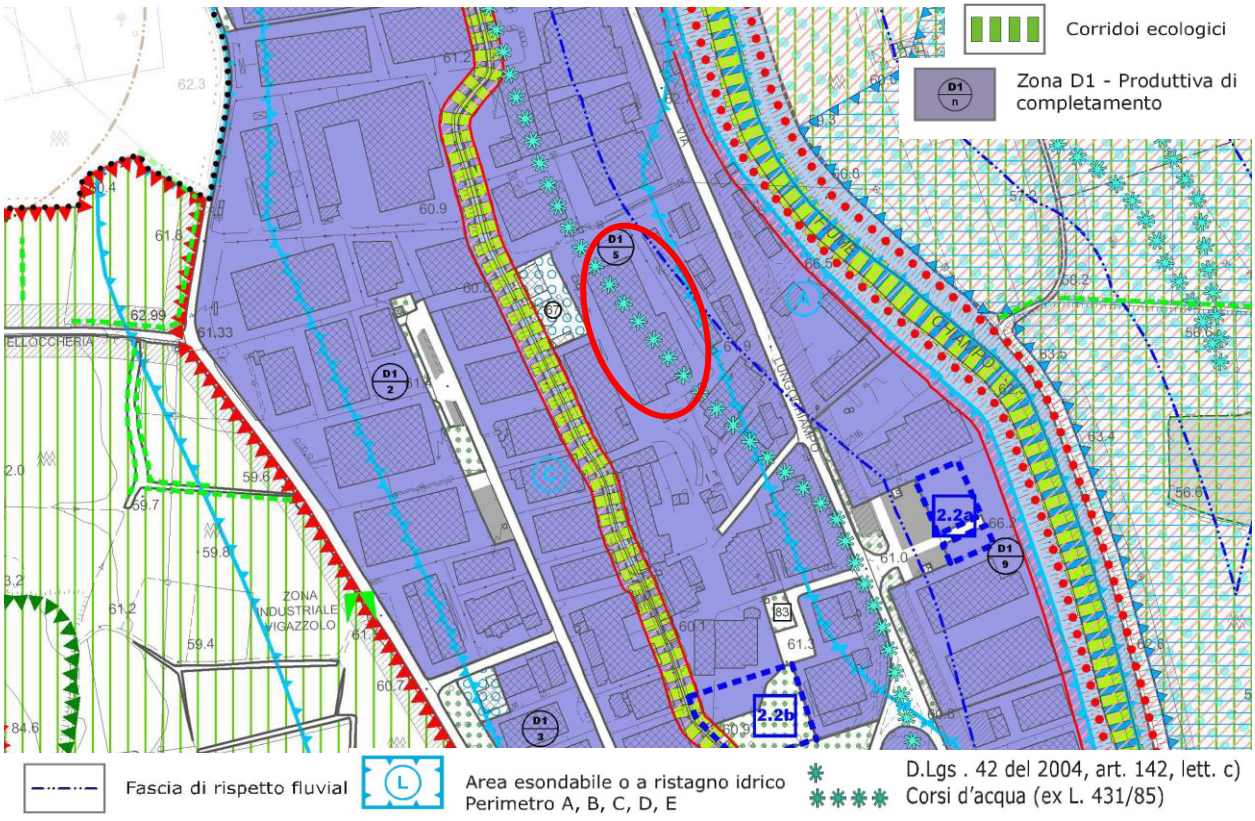


**Figura 23 Estratto della tav. 1.2, Intero territorio Comunale, variante n.1 al P.I., 2014**

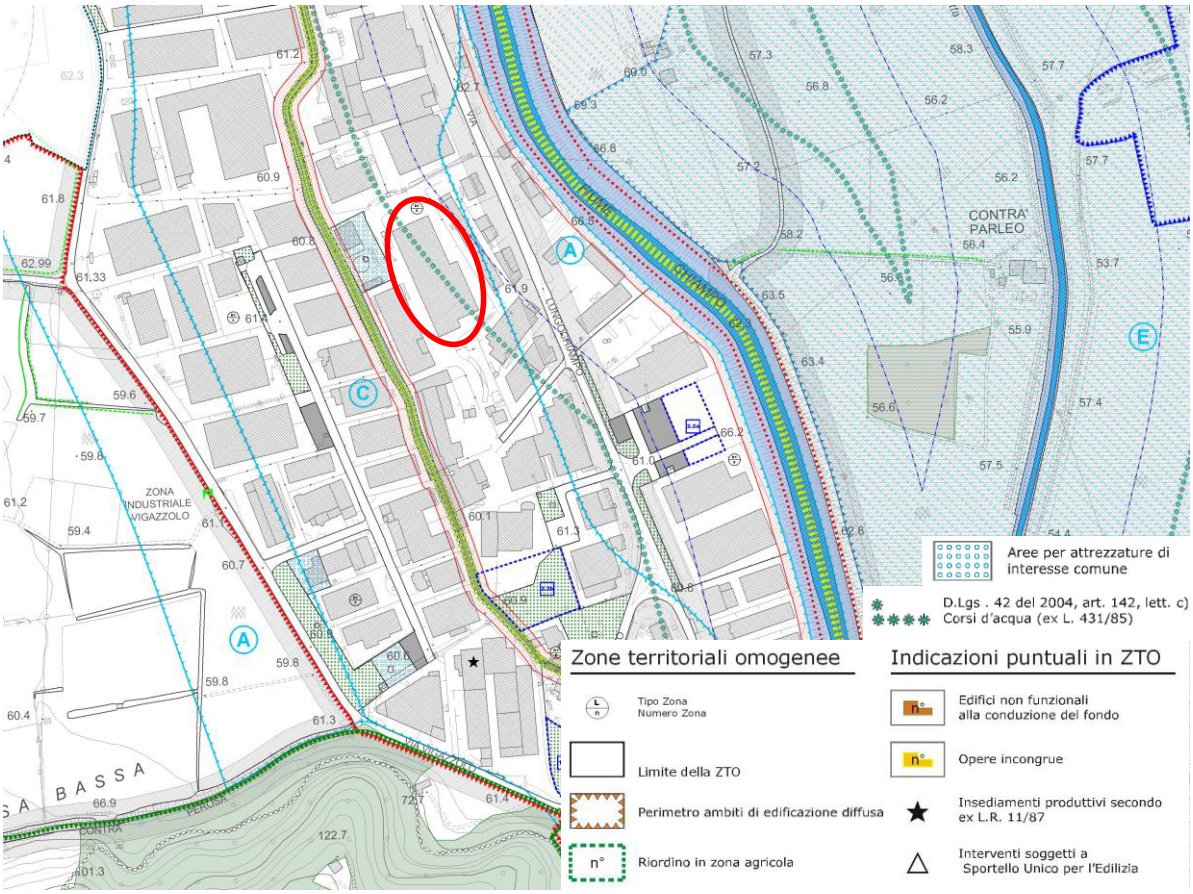


**Figura 24 Estratto della tav. 2.1, Zone significative, variante n.1 al P.I., 2014**

- Tav 1.2 – Intero territorio Comunale

Il sito ricade in un'area classificata come D1 – Produttiva di Completamento.

Inoltre parte dell'area ricade nella fascia di rispetto del fiume Chiampo, ed è quindi soggetta a vincolo paesaggistico, corsi d'acqua, secondo il D.Lgs. 42/2004.

Infine l'area è classificata come esondabile o a ristagno idrico, perimetro C. Quest'ultima classificazione è dovuta alla vicinanza del Rio Rodegotto, analogamente a quanto già detto nel PATI.

Anche in questo caso l'intervento risulta compatibile con i vincoli imposti dal PI, non prevedendo un aumento del carico urbanistico né alcuna nuova edificazione.

- Tav. 2.1 – Zone Significative

L'area non risulta soggetta a particolari classificazioni, oltre a ricadere nella fascia di rispetto del fiume Chiampo, come già specificato in riferimento alla tavola 1.2.

## Regolamento Ambientale del Comune di Montebello Vicentino.

Il Comune di Montebello Vicentino, con delibera di Consiglio n. 5 del 04/09/2012, si è dotato di un Regolamento Ambientale, uno strumento che consenta di valutare più approfonditamente i requisiti ambientali che devono soddisfare le attività insediate o di nuovo insediamento, restando in ogni caso invariata l'esclusività del piano urbanistico di dettare specifiche indicazioni riguardo le possibili destinazioni d'uso dei suoli in base alle loro caratteristiche.

Tale regolamento, ispirato al principio dello sviluppo sostenibile enucleato nell'art. 3 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., viene applicato a tutte le zone produttive Comunali e stabilisce le norme da seguirsi per l'esercizio delle attività produttive esistenti. In particolare:

- Norme per i subentri, per gli ampliamenti delle attività produttive esistenti e per il trasferimento di attività.
- Norme per i nuovi insediamenti produttivi.
- Forme e modi dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze.

Gli obiettivi di tutela ambientale devono essere realizzati attraverso una procedura che coinvolga i titolari delle attività, in qualità di proponenti, ed il Comune quale Ente autorizzante di controllo. E' inoltre prevista una forma di controllo attraverso la raccolta e l'esame di un Rapporto di Informazione Ambientale (RIA) che le ditte sono tenute a presentare annualmente.

Tra le finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale di Montebello Vicentino vi è l'ottenimento, da parte delle aziende, di certificazioni ambientali riconosciute. L'Amministrazione ha previsto quindi di incentivare le aziende che ottengono e mantengono certificazioni di tipo ambientale, ai sensi della norma EMAS o UNI EN ISO 14001 o norma successiva, riducendo gli adempimenti richiesti. A tal fine, l'impegno a presentare il Rapporto di Informazione Ambientale (art. 7 del regolamento ambientale) è sostituito dalla dimostrazione dell'ottenimento/mantenimento della Certificazione Ambientale.

**Adempimenti della ditta in accordo con il regolamento ambientale Comunale**

La ditta Futura srl ha sempre posto alla base della sua attività il rispetto di uno sviluppo sostenibile. L'azienda ha infatti implementato un sistema di gestione aziendale, conformemente alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, ed è certificata secondo tali norme. In accordo a quanto previsto da queste certificazioni, la Direzione si impegna a perseguire una costante ricerca di prodotti/servizi di qualità, nel rispetto dell'ecosistema e nella costante ottimizzazione delle proprie prestazioni ambientali, secondo la logica di miglioramento continuo prevista del sistema di gestione aziendale.

Il mantenimento della certificazione ISO 14001, in materia ambientale, risulta una garanzia per l'Amministrazione Comunale del rispetto del Bilancio Ambientale Positivo previsto dal Regolamento Ambientale (art. 7). Si allega pertanto alla presente relazione copia del certificato rilasciato dall'ente certificatore.

## 2) Verificare le motivazioni, qualora esistenti, che hanno indotto a formulare per l'attività in oggetto la prescrizione "attività da trasferire".

L'individuazione dell'attività individuata con n.08 nella cartografia del PATI, corrisponde all'area ex Crestani e non ex Pellizzari, come indicato nella tabella delle norme tecniche di seguito allegata. Nonostante il possibile errore documentale, l'area contrassegnata corrispondedello stabilimento di Futura srl. Il PATI stesso si pone tra gli obiettivi da perseguire quelli riportati all'art. 2 delle norme tecniche di attuazione, e tra gli altri:

*"Art. 2 Obiettivi generali*

*… omissis…*

*c) interventi di* ***riqualificazione degli ambiti produttivi*** *che maggiormente confliggono con la funzione residenziale e ne impediscono migliori condizioni di vivibilità (emissioni, traffico indotto, bassa qualità edilizia) con azioni volte alla mitigazione e al trasferimento delle attività attraverso meccanismi perequativi.*
*d)* ***promozione di un'area produttiva intercomunale*** *direttamente collegata al sistema infrastrutturale territoriale che accolga prioritariamente le attività oggetto di trasferimento in quanto in zona impropria o comunque incompatibili con l'intorno presenti nei territori dei comuni del PATI.*

*Omissis…"*

L'art. 29 delle Norme Tecniche Attuative riporta una tabella col l'individuazione delle attività incongruente, elenco presente anche nella Relazione di Progetto del PATI in cui si specifica in che modo sono state definite tali strutture, senza però delineare le motivazioni relative alla singola opera:

*"Opere incongrue ed elementi di degrado Il Piano di Assetto del territorio ha individuato le principali strutture edilizie che costituiscono delle opere incongrue con l'ambiente circostante.*
*Per queste (edifici e attività ricadenti all'interno di contesti figurativi o ambientali e paesaggistici, attività produttive incompatibili con il contesto) si ritiene necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione."*

| b0402051 - tipo 01 Opere incongrue | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip. | N. area | Denominazione | Superficie | Comune | ATO | S.C. (fonte CTRN) |
| 1 | 1 | Vaccari - Attività artigianale dismessa | 2.117,60 | Gambellara | 2.6 | 870 |
| 1 | 2 | Guerra - Esposizioni Auto | 8.714,50 | Gambellara | 2.6 | 780 |
| 1 | 3 | Confente - Supermercato dismesso | 4.471,60 | Gambellara | 2.6 | 1595 |
| 1 | 4 | Poli - Carrozzeria | 3.466,10 | Gambellara | 2.6 | 1425 |
| 1 | 5 | Dalla Valle - Commercio prodotti agricoli | 5.896,90 | Gambellara | 2.6 | 2065 |
| 1 | 6 | Maule - Cantina dismessa | 547,40 | Gambellara | 2.6 | 1190 |
| 1 | 7 | Coltelli - Prodotti chimici | 3.850,90 | Gambellara | 2.6 | 1490 |
| 1 | 8 | Crestani - Trattamento rifiuti | 9.885,50 | Montebello | 3.4 | 5337 |
| 1 | 9 | Pellizzari - Trattamento inerti | 13.359,10 | Montebello | 3.4 | 2580 |
| 1 | 10 | Orsoplast - Attività artigianale | 3.455,70 | Montorso | 1.1 | 650 |
| 1 | 11 | Franchetti - Attività artigianale | 5.450,80 | Montorso | 1.1 | 1090 |
| 1 | 12 | Conceria Rogge di Sopra 1 | 6.206,20 | Montorso | 2.7 | 3220 |
| 1 | 13 | Conceria Rogge di Sopra 2 | 7.355,00 | Montorso | 2.7 | 2720 |
| 1 | 14 | Conceria via dell'Industria | 8.103,60 | Montorso | 3.2 | 3700 |
| 1 | 15 | Allevamento dimesso di via PonteCocco | 3.382,50 | Montorso | 2.1 | 945 |
| 1 | 16 | Nardi - Attività artigianale | 3.994,20 | Zermeghedo | 1.5 | 1286 |
| Totale | | mq | 90.257,60 | | mq | 30.943 |

In considerazione degli elementi sopra riportati e dei chiarimenti verbali del Tecnico Comunale del Comune di Montebello è possibile dire, ragionevolmente, che l'intenzione dei Comuni che hanno sottoscritto il PATI è volta a concentrare alcune tipologie di attività a distanza del centro abitato, al fine di migliorare la qualità ambientale della zona, eliminando fonti di emissioni in atmosfera, traffico e rumore.

La ditta Futura srl, in accordo con le politiche Comunale in questo senso, ha sottoscritto un accordo pubblico/privato di consenso a dislocare la propria attività nell'area produttiva intercomunale, qualora i Comuni confermino la volontà di realizzazione di tale area.

## *2.2 Quadro progettuale*

**3) Dimostrazione analitica della quota del tirante idrico calcolata sugli eventi esondativi previsti con i tempi di ritorno di Legge e raffronto di questa con la quota dell'ambito di intervento, nonché una descrizione di dettaglio delle misure in atto o da attuare per impedire l'allagamento dei locali adibiti a deposito o lavorazione delle materie trattate o stoccate qualora la quota del tirante idrico superi la quota di questi locali.**

Si rimanda alla relazione di valutazione degli aspetti idraulici.

## 4) Approfondimenti in tema di gestione rifiuti, con riferimento a:

### a) definizione dei volumi della capacità di stoccaggio, divise per settori A, B e C;

Lo stoccaggio dei rifiuti presso lo stabilimento interessa le quantità, già riportate nella relazione di progetto, come di seguito specificato:

- Settore A: 330 ton;
- Settore B: 660 ton;
- Settore C : 2500 ton;

Per un totale di 3490 ton.

Si riportano di seguito le valutazioni effettuate per stabilire i quantitativi stoccabili su ciascuna piazzola, in funzione del volume disponibile e del peso specifico di ciascuna tipologia di materiale.

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate specifica l'area di ciascuna piazzola, suddividendo le stesse nei tre settori, A, B e C, per verificare l'effettiva possibilità di stoccaggio delle quantità richieste.

Settore A

| | Piazzola | Superficie [$m^2$] | h media [m] | Volume [$m^3$] | Peso specifico rifiuto [$t/m^3$] | Tonnellate stoccate [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rifiuti da triturazione-selezione e/o messa in riserva** | **1a** | 90 | 3,7 | 332 | 0,3 | 99,5 |
| **Rifiuti da selezione e/o messa in riserva** | **1b** | 166 | 2,8 | 472 | 0,25 | 118 |
| **Rifiuti da selezione** | **2a** | 96,5 | 2,1 | 200 | 0,5 | 100 |
| **Rifiuti da selezione** | **2b** | 146 | 3,9 | 577 | 0,15 | 86,5 |
| **carta cernita** | **3** | 86,3 | 1,4 | 125 | 0,08 | 10 |
| **rifiuti in balla** | **4** | 112 | 2,4 | 267 | 0,3 | 80 |
| **Rifiuti industria conciaria e tessile** | **5** | 19 | 3,3 | 63 | 0,4 | 25 |
| **pneumatici** | **6** | 16 | 3,3 | 53 | 0,3 | 16 |
| **Metalli** | **7a** | 7,8 | 0,4 | 3 | 0,3 | 1 |
| **Metalli** | **7b** | 11,5 | 0,5 | 6 | 0,3 | 1,7 |
| **plastica** | **8a** | 35,7 | 1,7 | 60 | 0,15 | 9 |
| **plastica** | **8b** | 25,5 | 2,4 | 60 | 0,15 | 9 |
| **Inerti** | **9a** | 11,5 | 2,4 | 27 | 1,5 | 41 |
| **Rifiuti da spazzamento** | **9b** | 20,4 | 1,3 | 27 | 1,5 | 41 |
| **metalli ferrosi** | **10** | 13,5 | 2,5 | 33 | 0,3 | 10 |
| **legno** | **11** | 24 | 2,9 | 70 | 0,2 | 14 |
| | | | | | **TOT** | **661,7** |

Settore B

| | Piazzola | Superficie [$m^2$] | h media [m] | Volume [$m^3$] | Peso specifico rifiuto [$t/m^3$] | Tonnellate stoccate [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | 12* | 83,3 | 4 | 299,500 | 0,375 | 112,31 |
| | 13 | 83,3 | 4 | 333,200 | 0,375 | 124,95 |
| OUTPUT CDR/CSS- 191212 | 14 | 15,05 | 2,5 | 12,542 | 0,6 | 7,53 |
| | 15 | 84,48 | 4 | 337,920 | 0,3 | 101,38 |
| | | | | | TOT | 346,16 |

Settore C

| | | Superficie [$m^2$] | h media [m] | Volume [$m^3$] | Peso specifico rifiuto [$t/m^3$] | Tonnellate stoccate [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale pressato | 70% | 560 | 5 | 2800 | 0,8 | 2.240,00 |
| Materiale sfuso | 30% | 240 | 4 | 960 | 0,3 | 288,00 |
| | Tot | 800 | | | TOT | 2.528,00 |

**b) descrizione delle condizioni di utilizzo dell'area C, considerata la gestione dinamica/flessibile richiesta, con creazione dei divisori con New Jersey, considerato che tale modalità prevede un uso di aree sia come rifiuti, con possibili spanti, e poi con MPS;**

L'utilizzo del settore C destinato agli stoccaggi prevede, come detto, la presenza di diverse tipologie di rifiuti, in ingresso o in uscita dai trattamenti e di MPS. Come già specificato nella relazione di progetto, per garantiere la tracciabilità dei diversi flussi di materiale, sarà necessaria la compartimentazione delle diverse aree di stoccaggio, in particolare in presenza di materiali sfusi.

La gestione dei flussi, in modo dettagliata, avverrà attraverso l'utilizzo di un software gestionale, in dotazione all'azienda, che obbliga una rigida gestione dei quantitativi in ingresso ed in uscita dal magazzino, oltre alla necessità di specificare il magazzino "fisico", a cui corrispondere una specifica area di stoccaggio, da assegnare a ciascun materiale.

Le eventuali modifiche che verranno apportate alla compartimentazione del magazzino, in base alle esigenze, verranno documentate volta per volta, in modo da garantire una precisa corrispondenza tra i materiali presenti e la documentazione.

Un maggior grado di dettaglio nella gestione del magazzino C ed una più presesa messa a punto della modalità operative potranno essere definiti in fase di esercizio provvisorio.

**c) produrre la planimetria delle reti di raccolta colaticci del settore C con relativa vasca a tenuta;**

Si allega alla presente relazione la planimetria delle reti di racconta interne ai singoli settori produttivi, completa anche degli scarichi esterni di raccolta delle acque meteoriche.

In particolare si prevede di ripristinare la rete di raccolta dei colaticci nel settore C, che attualmente risulta tamponata, creando dei pozzettoni di raccolta lungo l'asse centrale del capannone.

Verranno pertanto predisposti n. 5 pozzettoni in c.a. di dimensioni 50x50x50 cm muniti di griglia in ghisa DN 400. Tali dispositivi verranno raccordati tramite una condotta in PEAD DN 125 mm, che condurrà ad una vasca a tenuta esistente, del volume di 3.375 m3.

**d) presentare una proposta di monitoraggio sulla capacità di trattamento di rifiuti destinati alla produzione di CDR/CSS, considerato che il valore proposto è prossimo alla soglia limite oltre cui interverrebbe l'obbligo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.**

Per verificare la correttezza della stima effettuata, relativamente alla capacità di trattamento di rifiuti destinati alla produzione di CDR/CSS, verrà predisposto, in fase di esercizio provvisorio, un apposito registro giornaliero relativo allo specifico flusso che interessa i trattamenti del settore B.

L'utilizzo del programma gestionale attualmente in uso permette di effettuare dei precisi riscontri giornalieri, settimanali e mensili.

Tale monitoraggio permetterà di valutare l'effettivo rispetto del valore limite superiore di trattamento di 74 ton/giorno destinate alla produzione di CDR/CSS o, in caso di eventuale superamento di tale valore, la necessità di intraprendere l'iter autorizzativo per l'ottenimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

**5) Verificare la conformità alla nuova pianificazione regionale in tema di gestione rifiuti, in considerazione dei vincoli all'ampliamento riguardanti i rifiuti pericolosi.**

Si riporta di seguito il paragrafo 3.2 del quadro di riferimento programmatico del SIA, integrandolo con le specifiche richieste in considerazione dei vincoli riguardati i rifiuti pericolosi.

Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione dell'articolo 199 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli articoli 10 e 11 della L.R. 3/2000.

Gli obiettivi di tale Piano, secondo quanto riportato all'art. 4, sono i seguenti:

- limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
- promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;

- garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti, favorendo la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero dell'energia;
- minimizzare il ricorso alla discarica;
- definire i criteri di individuazione, da parte delle Provincie, delle aeree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, conformemente alla pianificazione territoriale;
- definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, rispettando il principio di prossimità e valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

L'allegato A al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si compone di 5 elaborati:

- L'elaborato A contiene la normativa di Piano, con le disposizioni e gli obblighi da parte dei gestori degli impianti di trattamento e recupero di rifiuti;
- L'elaborato B si riferisce ai rifiuti urbani e contiene l'analisi dello stato di fatto, l'analisi dei fabbisogni impiantistici, le azioni previste dal pianto, il monitoraggio e le fonti dei dati;
- L'elaborato C si riferisce ai rifiuti speciali e contiene l'analisi dello stato di fatto, gli scenari di gestione, le azioni previste dal pianto, il monitoraggio e le fonti dei dati;
- L'elaborato D che riporta programmi e linee guida, definendo i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il programma per la riduzione della produzione di rifiuti, il programma per la decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi contenti policlorobifenili (PCB), i principali poli di produzione di rifiuti speciali;
- L'elaborato E che contiene il piano per la bonifica delle aree inquinate

Per quanto riguarda la localizzazione dell'impianto oggetto del presente elaborato, si fa riferimento a quanto specificato nell'elaborato D che individua le zone non idonee all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. I criteri specificati in tale Piano permettono di individuare le aree sottoposte a vincolo assoluto e le aree con raccomandazioni.

I vincoli da considerare possono distinguersi in:

- Vincolo paesaggistico;
- Vincolo idrogeologico;
- Vincolo storico ed archeologico;
- Vincoli ambientali;

- Altri vincoli.

Fermo restando tutti i vincoli sopra elencati, per cui il Piano rimanda agli specifici strumenti di pianificazione che verranno considerati in questo elaborato, si fa riferimento alla voce "altri vincoli", contiene le prescrizioni introdotte dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

In particolare, il paragrafo 1.3.7.2 fa riferimento alla "distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici" che, al fine di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o grave disagio per gli abitanti, definisce una distanza minima tra:

- L'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento;
- Gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).

Tale distanza minima è fissata in 100 m per impianti di produzione di CDR ed impianti di selezione e recupero in genere.

Vista l'introduzione di tale vincolo ostativo per la realizzazione di nuovi impianti, sono stati chiesti chiarimenti all'ufficio ambiente della Provincia di Vicenza, non essendo definito nel Piano quale fosse l'applicabilità di tali vincoli ad impianti esistenti, se fosse limitante anche per la richiesta di aumento delle potenzialità dell'impianto esistente, come previsto dal presente progetto.

La risposta è pervenuta tramite una nota di chiarimento, inoltrata a tutte le provincie dalla Regione Veneto, in merito alle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali ed alle prescrizioni riguardanti la "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici" (par. 1.3.7.2. Elaborato D).

Si riporta quanto contenuta nella risposta della Regione, datata 16 settembre 2015, con protocollo 371117, in merito a tale aspetto problematico per numerose imprese operanti nel settore rifiuti:

*"Si precisa che la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell'art. 16, al verificarsi di entrambe le condizioni, ovverosia, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento annuo dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da sé, che l'esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta."*

Alla luce di tale chiarimento, in considerazione della richiesta della ditta Futura s.r.l. di aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, in ingresso e sottoposti a trattamento presso lo stabilimento di Montebello, ossia un aumento della capacità annua, si evince la non sostanzialità della domanda e quindi la non necessità del rispetto della distanza di 100 m da abitazioni.

L'autorizzazione della ditta Futura s.r.l. include la messa in riserva di rifiuti pericolosi, ed in particolare dispositivi elettronici R.A.E.E., per la sola operazione R13 ed un quantitativo massimo in ingresso di 2.7

tonnellate. Pertanto, i soli rifiuti pericolosi autorizzati presso l'impianto non sono soggetti ad alcun trattamento di recupero, confermando la circostanza che la richiesta avanzata dalla ditta, di aumento dei flussi in trattamento presso le diverse linee dello stabilimento, fa riferimento unicamente a rifiuti classificati come non pericolosi, senza ricadere quindi nell'ambito delle attività sottoposte al vincolo della distanza minima dalle abitazioni, pari a 100 m, definito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

## *2.3 Quadro ambientale*

**6) Presentazione del progetto di adeguamento al P.T.A. e descrizione degli interventi previsti, con suddivisione tra quanto già realizzato e quanto ancora da realizzare con individuazione del soggetto che si assumerà gli obblighi connessi all'autorizzazione allo scarico nel Rio Rodegoto.**

Si allega la documentazione richiesta

**7) Fornire allo SPISAL adeguate evidenze oggettive sulla messa in atto delle misure di prevenzione prescritte e sul generale adeguamento ai criteri minimi previsti dal DL 81.**

Si allega la documentazione richiesta